

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

470^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO VENERDÌ 27 GIUGNO 1986

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	
DISEGNI DI LEGGE		
Annunzio di presentazione.....	3	
Assegnazione	3	
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	3	
Presentazione di relazioni	4	
GOVERNO		
Richieste di parere per nomine in enti pubblici.....	4	
Trasmissione di documenti	4	
CNEL		
Trasmissione di documenti	4	
DISEGNI DI LEGGE		
Discussione e approvazione:		
«Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva» (1801), d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati</i>):		
SPADOLINI, ministro della difesa	Pag. 5	
FRANZA (PSDI), f.f. relatore	6	
OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa ...	6	
GIACCHÈ (PCI)	7	
ORIANA (DC)	9	
SCHIETROMA (PSDI)	10	
JANNELLI (PSI)	10	
«Ammissione di diritto alle quotazioni di borsa delle obbligazioni emesse dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e dall'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC» (1732):		
BONAZZI (PCI)	11	
FERRARI-AGGRADI (DC), relatore.....	12	
DARIDA, ministro delle partecipazioni statali ...	12	
Discussione e approvazione con modificazioni:		
«Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per		

il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta» (1621):

MERIGGI (PCI)	Pag. 13
JANNELLI (PSI), relatore	14, 16
* VIZZINI, ministro senza portafoglio per gli affari regionali	14
* FOSSON (Misto-UV)	15

«Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982 n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi» (1483) (Approvato dalla XII Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'ini-

ziativa dei deputati Citaristi ed altri e Cherchi ed altri):

URBANI (PCI)	Pag. 17 e passim
VETTORI (DC), relatore	20 e passim
* ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	18 e passim
SIGNORINO (Misto-P.Rad.)	33
Assegnazione	35

INTERROGAZIONI

Annunzio	35
----------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 1° LUGLIO 1986

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

ROSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 6 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bompiani, Campus, Colombo Svevo, Condorelli, De Cataldo, Del Noce, Foschi, Loprieno, Malagodi, Mascaro, Pastorino, Salvi e Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palumbo, a Roma, in rappresentanza del Senato alla festa della Polizia; Fimognari, Flamigni, Greco, Pintus, Salvato, Segreto, Vitalone, in Campania, per attività della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia; Benedetti, in rappresentanza del Senato alla cerimonia di chiusura della 37ª Sessione Centro alti studi della difesa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. In data 26 giugno 1986 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

GIUST, CENGARLE, DEGOLA e ORIANA. — «Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda» (1888);

PECCHIOLI, RICCI, TEDESCO TATÒ, BATTELLO, BENEDETTI, DE SABBATA, GROSSI, MAFFIOLETTI, MARTORELLI, PERNA e SALVATO. — «Abolizione della pena dell'ergastolo» (1889).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, firmata a Roma il 22 giugno 1984» (1750), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª e della 11ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia» (1844) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª e della 10ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta del 26 giugno 1986, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il disegno di legge: «Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia» (1781) (Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 26 giugno 1986, il senatore Scoppola ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: «Stato giuridico dei ricercatori universitari» (1352); DELLA PORTA ed altri. — «Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» (295); SANTALCO ed altri. — «Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari» (1152); BERLINGUER ed altri. — «Stato giuridico dei ricercatori universitari, procedure e termini relativi ai nuovi concorsi» (1420).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

PRESIDENTE. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegner Giuseppe Clinanti a presidente del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale del vetro in Murano-Venezia (n. 120).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 10^a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale del vetro in Murano-Venezia.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10^a Commissione permanente.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con lettera in data 25 giugno 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, della legge 4 giugno 1984, la relazione sull'attuazione delle misure creditizie a favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale, di cui al succitato articolo (*Doc. XXVII, n. 6*).

Detto documento sarà inviato alla 9^a Commissione permanente.

CNEL, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 30 maggio 1986, ha comunicato, ai sensi della legge 25 luglio 1959, n. 539, le variazioni apportate allo stato di previsione per l'esercizio 1985 e lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1986.

Tale documentazione è depositata in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva» (1801), d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri (*Approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva», d'iniziativa dei deputati Baracetti, Caccia, Alberini, Di Re, Battistuzzi, Scovacicchi, Codrignani, Martellotti e Astori, già approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati.

Il Ministro della difesa ha chiesto di parlare ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento. Ne ha facoltà.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento che propongo all'approvazione dell'Assemblea e che ha già ricevuto l'approvazione della Camera dei deputati prevede l'aggiornamento delle paghe dei graduati e dei militari di truppa in servizio di leva involontario e delle indennità di impiego operativo.

Come è noto, scopo della paga del soldato (il termine è un po' antiquato e riflette un'Italia diversa, riportandoci alle pagine di «Cuore») il cui ultimo adeguamento è stato introdotto con la legge 5 agosto 1981, n. 440, è quello di soddisfare i bisogni minori dei giovani alle armi, svincolandoli così dalla dipendenza economica di famiglie molto spesso a basso o bassissimo reddito. È questo un dovere sociale a carico dello Stato nei riguardi del nostro esercito di popolo, così come è previsto dalla Costituzione.

Il fenomeno inflattivo registrato in quest'arco di tempo, nonchè le giuste motivazioni di miglioramento dello *standard* di vita, ne impongono ora un minimo di rivalutazione che in una visione realistica delle risorse attribuite al bilancio militare — risorse assai contenute nel 1985-86 in seguito all'adeguamento integrale di questo bilancio al tasso di inflazione programmato — viene stabilita nella misura doppia degli attuali importi che passano, dal 1° luglio 1986, da 2.000 a 4.000 lire giornaliere (il relativo onere è valutato in circa 164 miliardi all'anno), quando sarà ultimato il già avviato processo di riduzione del contingente di leva connesso al piano in corso di ristrutturazione delle forze armate.

In linea con la volontà della Camera dei deputati, che ha approvato nel luglio del 1984 il provvedimento concernente la riforma del servizio di leva (l'articolo 30 di tale provvedimento autorizza il Ministro della difesa ad aggiornare periodicamente le paghe in parola), è stata anche prevista la rivalutazione annuale di detti emolumenti a mezzo di strumenti amministrativi; ciò per evitare in futuro di dover intervenire con legge ordinaria per adeguamenti che, a parte le loro limitate dimensioni, si rendono periodicamente necessari.

Unitamente a questo provvedimento con-

cernente la paga del soldato si rende necessario per motivi di equità adeguare anche l'indennità dell'impiego operativo, la cui funzione è quella di compensare i rischi ed i disagi connessi alle particolari condizioni di impiego dei militari. Tali indennità, che per semplicità si possono ricondurre a tre grandi categorie — di impiego operativo, di imbarco e di volo — sono tuttora stabilite nelle misure fissate nella legge 23 marzo 1983, n. 78. Queste misure, formulate sui parametri economici del 1980 e da allora non più aggiornate nel corso approvativo della predetta legge, sono ormai chiaramente inadeguate, tenendo conto del tasso programmato e non di quello reale d'inflazione.

La proposta di rivalutazione nella misura del 20 per cento costituisce un intervento parziale e serve a controbilanciare tali effetti negativi in attesa di una completa revisione e adeguamento alle norme vigenti in materia, peraltro già previsto da una specifica iniziativa della Commissione difesa della Camera dei deputati.

L'incremento delle indennità operative, che comporta un onere valutabile in 62 miliardi di lire all'anno, si tradurrebbe in concreto in un aumento medio giornaliero di 700-1.400 lire sull'attuale indennità operativa di base che varia a seconda dei gradi dalle 3.500 alle 7.000 lire giornaliere circa.

È troppo facile ricordare come nel corso della recente crisi nel Mediterraneo gli inviati di molti giornali riferirono con autentica e negativa sorpresa il bassissimo livello di tali indennità, con immediato contrappunto rispetto alle prestazioni che venivano richieste agli uomini imbarcati e impegnati in operazioni aeree e di campagna.

Onorevoli senatori, come certamente non sfugge alla vostra attenzione, questi provvedimenti legislativi rivestono un'importanza che travalica il semplice aspetto finanziario ad essi sotteso. In assenza della specifica normativa che preveda come per altri settori del pubblico impiego il rinnovo periodico dei contratti, ogni iniziativa — ed è questo il punto politico che sottopongo all'Assemblea — di adeguamento del trattamento economico dei militari non può che provenire dal Governo e dal Parlamento in quanto — e va

ricordato che le forze armate non hanno sindacati, nè debbono averli — l'azione sindacale a beneficio dei militari può essere svolta solo istituzionalmente e deve essere svolta — lo ripeto — dal Governo e dal Parlamento.

Si tratta quindi di un atto di responsabilità politica ancor prima che di perequazione retributiva; e nell'ambito di questa responsabilità politica e morale rientra certamente la tutela dei giovani soldati che adempiono l'obbligo costituzionale del servizio di leva. Essi si sono per la verità affidati al Governo della Repubblica e non ad una organizzazione separata e con i caratteri di negatività che una polemica troppo spesso strumentale cerca di attribuire all'organizzazione delle nostre forze armate.

Ecco perchè parlando della paga del soldato il Ministro della difesa non può sottrarsi all'obbligo di riferire al Senato in merito alle questioni insorte dopo i dolorosissimi casi di suicidio verificatisi in alcune caserme del Friuli. La fredda constatazione numerica che i suicidi non superano la media nazionale non ci può certo appagare. Le forze armate dovrebbero creare condizioni di recupero alla vita anche di quei soggetti neurolabili che anche al di fuori dalla vita militare probabilmente non si sottrarrebbero allo stesso fatale destino.

Noi perciò stiamo lavorando, con la dedizione di ufficiali e sottufficiali e nell'ambito di strutture certo largamente inadeguate (allorquando si pensi che un numero molto elevato di caserme appartiene a strutture precedenti al 1914, eredità dello Stato unitario e della laicizzazione degli istituti ecclesiastici compiuta dalla Destra storica) perchè la cornice della vita militare coincida con una cornice nuova di ottimismo, di impegno, di esperienze addestrative adeguate e sommate al miglior uso del tempo libero.

Abbiamo combattuto e continuiamo a combattere il già ridotto ma purtroppo sempre presente e intollerabile fenomeno del cosiddetto «nonnismo», forma di abiezione goliardica trasferita nelle caserme dalle aule universitarie. Continueremo per un miglioramento generale della condizione del militare e soprattutto per un suo inserimento nella

vita sociale della zona dove svolge il servizio e per migliorare le sue possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.

Molto ci attendiamo dalla nuova legge sul servizio di leva, che può essere assai migliorata su questo fondamentale punto delle prospettive di lavoro, senza ricercare soluzioni utopiche — come la cosiddetta regionalizzazione del servizio di leva — che contraddicono alla funzione di cemento unitario che hanno le forze armate e rischierebbero di essere anche insostenibili alla luce degli obblighi internazionali del paese.

Ufficiali e sottufficiali in tutte le caserme italiane sono impegnati — e di questo desidero assicurare il Parlamento — perchè le condizioni di vita dei soldati migliorino.

Tornando all'oggetto della presente seduta, il Governo chiede al Senato della Repubblica il sì a questo provvedimento. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

FRANZA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, non ritengo di dover aggiungere nulla alla relazione del senatore Buffoni che, a quanto mi risulta, è assente per giustificati motivi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la difesa.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, non ritengo di dover aggiungere nulla a quanto detto dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Le paghe nette giornaliere previste dalle tabelle I e II annesse alla legge 5 agosto 1981, n. 440, sono raddoppiate a decorrere dal 1° luglio 1986.

2. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzato ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle paghe nette giornaliere di

cui al comma 1, sulla base del tasso programmato d'inflazione.

È approvato.

Art. 2.

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1986, le misure dell'indennità di impiego operativo prese a base per il computo e le altre indennità previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aumentate del venti per cento.

È approvato.

Art. 3.

1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 è valutato in lire 164.452 milioni in ragione d'anno, di cui lire 160.000 milioni per il Ministero della difesa, lire 3.060 milioni per il Ministero dell'interno, lire 672 milioni per il Ministero di grazia e giustizia, lire 670 milioni per il Ministero delle finanze e lire 50 milioni per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 92.226 milioni, di cui lire 90.000 milioni per il Ministero della difesa, lire 1.530 milioni per il Ministero dell'interno, lire 336 milioni per il Ministero di grazia e giustizia, lire 335 milioni per il Ministero delle finanze e lire 25 milioni per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed alle spese relative agli anni 1987 e 1988, valutate in lire 164.452 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, sui seguenti capitoli dei rispettivi stati di previsione degli stessi Ministeri per l'anno finanziario 1986:

capitolo 1381 per il Ministero della difesa;

capitolo 2501 per il Ministero dell'interno;

capitolo 2006 per il Ministero di grazia e giustizia;

capitolo 3001 per il Ministero delle finanze;

capitolo 4001 per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 è valutato in lire 62.000 milioni in ragione d'anno, alla cui copertura, per gli anni 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, ai capitoli 1168 in quanto a lire 22.000 milioni e 4005 in quanto a lire 40.000 milioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986. Alla spesa relativa all'anno 1986, valutata in lire 31.000 milioni, si provvede mediante le seguenti riduzioni sui sottoindicati capitoli del medesimo stato di previsione:

capitolo 1168 per lire 11.000 milioni;

capitolo 4005 per lire 20.000 milioni.

4. Lo stanziamento dei capitoli di cui ai precedenti commi non potrà superare, nel triennio 1986-1988, quello risultante dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1986 e del bilancio pluriennale 1986-1988, depurato dalle riduzioni di cui ai commi medesimi e aumentato del tasso programmato di inflazione.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GIACCHÈ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACCHÈ. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista è favorevole all'approvazione di questo provvedimento che per la sua parte fondamentale riguarda una questione divenuta di grande attualità in questi giorni, quella — come è stato ricordato dal Ministro poc'anzi — del servizio militare di leva.

Il Ministro ha fatto riferimento a fatti tragici come i suicidi di quattro giovani di leva

nell'arco di un breve periodo di tempo, suicidi per i quali credo sia inaccettabile la tesi che in qualche modo si è cercato di accreditare e cioè che in fondo quanto accaduto corrisponderebbe ad una media pressochè uguale a quella della società civile, quasi di un fenomeno contenuto in limiti fisiologici, un fenomeno ineluttabile. Questa tesi per noi è inaccettabile, non è vera e finisce per essere denigratoria — ma do atto al Ministro di aver riconosciuto che occorre intervenire — nei confronti delle stesse vittime, che sono soldati della nostra Repubblica. Questi fatti hanno comunque richiamato con forza all'attenzione del paese e dell'opinione pubblica la condizione di vita nelle caserme, la questione stessa del servizio militare e in modo particolare l'aspetto dei diritti civili e democratici e della condizione dei giovani militari. La questione naturalmente solo in parte è connessa con il disegno di legge al nostro esame, trattandosi di problema ben più ampio, sul quale giustamente si è levata in questi giorni una forte denuncia da parte dell'opinione pubblica e della stampa e a proposito della quale si sono già espresse iriziative anche a livello parlamentare. E tuttavia vogliamo sottolineare l'importanza del provvedimento odierno, relativo all'aumento del soldo, della paga del soldato, al miglioramento del trattamento economico dei militari e vogliamo sottolinearlo come un segnale di attenzione del Senato a tutta la problematica della riforma e del rinnovamento che è necessario anche in questo campo e sul quale, purtroppo, si manifestano tuttora resistenze e difficoltà, com'è apparso finora per quanto concerne l'approvazione del disegno di legge n. 891 relativo alla riforma della leva.

Non sarà sfuggita ai colleghi che hanno seguito in qualche modo l'*iter* formativo del provvedimento al nostro esame la motivazione, abbondantemente ripresa nell'altro ramo del Parlamento anche da colleghi della maggioranza, del ritardo, rimproverato al Senato, nell'approvazione del disegno organico di riforma della leva. Questo viene portato a motivazione del disegno di legge di oggi che si sarebbe reso necessario per coprire con urgenza una carenza che si manifesta per i ritardi che sarebbero addebitati al Senato.

In effetti, il disegno di legge di riforma della leva è ormai da due anni al Senato; più volte e in più sedi si è levata la denuncia del Gruppo comunista di tentativi di insabbiamento, di difficoltà e di ostacoli, che non sono però il portato di una astratta incapacità del Senato a concludere l'esame di un provvedimento così importante, ma sono l'espressione di un atteggiamento della maggioranza che non ha manifestato finora la volontà politica di concludere positivamente questo esame, come a lungo non ha manifestato la volontà politica di accogliere le richieste, che erano state ripetutamente formulate in sede parlamentare, di aumento delle paghe dei militari.

Abbiamo ragione di ritenere quindi che la stessa indisponibilità che aveva impedito fino ad oggi l'aumento delle paghe blocchi tuttora un *iter* rapido e positivo della legge di riforma della leva.

Con il disegno di legge oggi alla nostra approvazione, su un punto, sia pur parziale, ci si muove: di conseguenza, come ho annunciato, noi siamo favorevoli all'approvazione oggi di questo disegno di legge se, a seguito delle pressioni dei giovani militari, degli organi di rappresentanza e anche della nostra iniziativa a livello parlamentare, è stato possibile modificare un atteggiamento di rifiuto a lungo manifestato dal Governo.

Il provvedimento sarebbe stato per certi aspetti anche oggetto di rilievi e avrebbe comportato anche la presentazione di proposte emendative; questo non soltanto per la misura dell'aumento previsto nel disegno di legge che, a fronte della richiesta contenuta in un disegno di legge unitario firmato da tutti i Gruppi politici, che proponeva l'aumento da 2.000 a 5.000 lire giornaliere, ha visto il Governo attestarsi sul risparmio di 1.000 lire per ogni soldato, per concludere col progetto di oggi, che limita a 4.000 lire l'aumento proposto; avrebbe comportato poi osservazioni e proposte emendative soprattutto la parte, che suscita più perplessità, per quanto concerne il criterio dell'aumento dell'indennità operativa, proposto in forma percentuale e indistinto, mentre sarebbe stata più opportuna la revisione delle tabelle per rendere più aderente questa indennità alla professionalità, come riconoscimento

cioè delle nuove professionalità, dei tecnici. Si è preferito invece l'aumento sulla base del grado in luogo della professionalità e il criterio percentuale che renderà più difficili, in futuro, le modifiche necessarie richieste largamente anche dagli organi di rappresentanza.

Il provvedimento, dunque, avrebbe potuto essere oggetto di rilievo e di discussione in certi aspetti, ma noi non vogliamo contribuire ad aggiungere ritardo a ritardo: vogliamo cogliere l'essenziale nel riconoscimento, finalmente, della necessità di adeguare il soldo dei militari di leva, anche per un segnale di attenzione che però, a nostro avviso, deve andare ben oltre, manifestarsi in forma ben più concreta, soprattutto con lo sviluppo dell'iniziativa legislativa della quale è parte qualificante la riforma della leva e per la quale il Comitato ristretto che era stato nominato dalla Commissione difesa ha proposto alla Commissione stessa un testo sul quale si è iniziato ieri e l'altro ieri molto faticosamente a discutere.

Noi riteniamo che anche il disegno di legge di riforma della leva non sia tutto, ma possa rappresentare un segnale ulteriore ed importante della volontà del Parlamento di agire per il rinnovamento dell'attuale concezione e organizzazione del servizio militare, andando incontro ad attese ed esigenze poste drammaticamente dalle vicende di questi giorni che sono state ricordate.

Proprio per questo vogliamo rivolgere un appello a tutte le forze politiche, specie dopo le tensioni altissime e le contrapposizioni, delle quali mi è parso di cogliere l'eco anche nelle parole del Ministro, tensioni e contrapposizioni apparse tra le forze della maggioranza, o della ex maggioranza, nella riunione della Commissione difesa di ieri. In quell'occasione il Gruppo comunista, per bocca del collega Boldrini, giustamente — io credo — ha posto l'interrogativo se esista o meno una volontà della maggioranza (o della ex maggioranza, ripeto) di portare a compimento la riforma della leva.

Ci rivolgiamo a tutte le forze politiche perchè intendano la gravità di ogni ulteriore ritardo. La sollecitazione in tal senso viene dai fatti, dalle attese dei giovani e del paese.

La questione della riforma della leva, del miglioramento della condizione del giovane militare si sta ponendo come una grande questione di attualità che è nell'interesse del paese risolvere positivamente con il più largo consenso, con il concorso fattivo di tutte le forze democratiche. Per questo votiamo oggi d'urgenza il provvedimento al nostro esame sull'aumento del trattamento economico, sollecitando contestualmente la rapida approvazione della riforma della leva per superare in quella sede anche i limiti contenuti nel provvedimento di oggi, affrontando soprattutto il problema dei diritti civili e democratici dei militari e del loro pieno rispetto. *(Applausi dall'estrema sinistra)*.

ORIANA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORIANA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, prendo la parola per annunciare, come mi sembra ovvio, il voto favorevole della Democrazia cristiana: lo faccio senza manifestare nè trionfalismo, nè sofferenza o recriminazione.

Senza altro dobbiamo ringraziare il Ministro della difesa il quale è riuscito a tirar fuori dal «bussolotto» quanto poteva per dare un segno sufficiente di come il personale di leva sia all'attenzione di chi lo deve seguire e di chi deve ad esso provvedere.

Inoltre, ringrazio il Ministro per alcune precisazioni relative a quella che è oggi la casistica dei problemi che investono queste persone, abbastanza numerose, che stanno compiendo un obbligo e che hanno il merito di farlo, almeno nella loro generalità, con una certa predisposizione d'animo lodevole.

Per quanto riguarda l'aumento contenuto in questo disegno di legge si potrebbe dire che è poco e si potrebbe dire che è molto: è comunque un segno abbastanza tangibile della volontà di elevare la paga che prima serviva solo per soddisfare piccole necessità oltre al dormire e al mangiare e ora, uscendo dall'atmosfera deamicisiana per arrivare a cifre non certo iperboliche, consentirà ai giovani un minimo di autonomia quando vanno in libera uscita.

Con piacere ho visto che sia il Ministro, sia il senatore Giacchè hanno colto l'occasione di questo disegno di legge per parlare anche del problema della leva. Andiamoci adagio nel dire che c'è un gruppo di persone, tutte da una parte, che hanno i loro rappresentanti al Governo che non hanno la volontà di procedere nell'affrontare il problema, mentre gli altri hanno la volontà di risolverlo. La legge al nostro esame, specialmente il testo pervenuto dal Comitato ristretto, può veramente rappresentare il documento sul quale ragionare per approfondire il problema; ma parliamoci chiaro: non è un problema da nulla; è un problema che richiede tempo.

È vero che ieri abbiamo impiegato una mattina per esaminare un articolo, ma abbiamo anche affrontato tanti problemi che emergeranno nuovamente in sede di esame degli articoli successivi e che dovremo per forza affrontare prossimamente, essendo essi alla base di cosa vogliamo dalle forze armate.

Il problema è appunto questo: deprecando sempre — credo che questo sia nell'animo di tutti — l'eventualità di un conflitto e quindi l'impiego di queste persone, e purtroppo anche di tutta la popolazione, in un drammatico avvenimento come potrebbe appunto essere un'evenienza bellica, possiamo dire a cuor leggero quali sono i lineamenti delle necessità operative? E allora noi che dobbiamo preparare uno strumento per queste necessità operative, dobbiamo esaminarlo con calma. Sono d'accordo: mettiamoci ad esaminare a fondo questo problema ma non recriminiamo che in un giorno è stato approvato un solo articolo.

Parlo a nome della Democrazia cristiana ma credo anche per gli altri Gruppi che hanno i loro rappresentanti nel Governo: la volontà politica di arrivare in fondo c'è. (*Interruzione del senatore Bonazzi*). Se ci sarà la forza di farlo, lo vedremo, ma ribadisco che la volontà politica esiste.

Pertanto, ritengo che sia opportuno chiarire che il problema del servizio di leva, oltre al fatto della retribuzione — e anche nel nuovo progetto di riforma il problema della retribuzione viene toccato in un modo o nell'altro — è un problema di carattere gene-

rale che ha tanti aspetti, di cui alcuni vanno studiati e ponderati con calma.

La legge sulla leva verrà approvata, ma speriamo che ciò avvenga partendo dal testo predisposto dal Comitato ristretto, che già ha un'ottima impostazione, nel migliore dei modi e in relazione non solo al soddisfacimento delle necessità del personale, e in particolare di quelle del personale di leva, ma anche in relazione al soddisfacimento di quel minimo di necessità delle forze armate, se si vuole che abbiano una preparazione di livello accettabile (*Applausi dal centro*).

SCHIETROMA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA. Signor Presidente, intervengo non soltanto per dichiarare che siamo favorevoli al disegno di legge in discussione, tanto importante, come ha detto il Ministro, soprattutto dal punto di vista politico, ma anche per dichiarare che il mio Gruppo condivide pienamente le importanti dichiarazioni rese dal Ministro nel corso del suo intervento.

Vorrei inoltre aggiungere che anche noi desideriamo che vada avanti la riforma del servizio di leva, tenuto conto anche delle nostre indicazioni. È agli atti un disegno di legge da me presentato a questo riguardo, che credo sia stato inserito all'ordine del giorno, insieme alle altre proposte, della Commissione, e spero che si tenga conto anche di questo nostro apporto.

JANNELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo socialista per esprimere il nostro pieno consenso al disegno di legge in discussione. Riteniamo infatti che quanto meno esso venga incontro, sia pure limitatamente, alle aspettative dei giovani in servizio di leva.

Ci auguriamo che questo provvedimento preluda poi alla riorganizzazione e ristrutturazione del servizio di leva sollecitate da più parti politiche.

Ribadendo pertanto appieno il nostro consenso, invito il Governo a far sì che sia possibile esaminare al più presto in Parlamento questo ampio disegno di ristrutturazione del servizio di leva.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ammissione di diritto alle quotazioni di borsa delle obbligazioni emesse dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e dall'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC» (1732)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ammissione di diritto alle quotazioni di borsa delle obbligazioni emesse dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e dall'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bonazzi. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Signor Presidente, il mio sarà un intervento brevissimo che vuole essere anche una dichiarazione di voto favorevole al disegno di legge. Voglio fare alcune considerazioni derivanti dal fatto che la Commissione finanze e tesoro aveva espresso contrarietà all'approvazione del provvedimento in esame. I chiarimenti ed approfondimenti venuti dalla Commissione di merito ci convincono, almeno per quanto ci riguarda, dell'opportunità di ammettere di diritto alla quotazione in borsa le obbligazioni emesse dall'EFIM e dall'EAGC. Dobbiamo tuttavia rilevare che si tratta di una misura giustificata soprattutto per la già sussistente ammissione di diritto alle quotazioni delle obbligazioni

dell'ENI e dell'IRI. Peraltro, questa misura, di per sé, non risolverà i problemi di questo settore delle partecipazioni statali e non darà un contributo molto significativo al miglioramento del funzionamento della borsa.

È su questo punto — e questa è la ragione principale per cui abbiamo ritenuto di intervenire — che vorrei soffermarmi un momento per richiamare l'attenzione del Governo, rappresentato in questo momento dal Ministro delle partecipazioni statali, che non è quindi il Ministro competente per la vigilanza. La Borsa sta vivendo un momento molto delicato ed in una fase come questa ha uno strumento di controllo, di garanzia di regolare funzionamento, la Consob, che in gran parte non ha la disponibilità dei pieni poteri. Infatti la Commissione nazionale per la borsa è composta da un presidente e da quattro commissari, dei quali uno si è ormai dimesso da due anni e mezzo senza essere stato mai sostituito; il secondo resta in carica pur essendo terminato il suo mandato da due anni e mezzo; per quanto riguarda gli altri due il loro mandato è scaduto nel febbraio di quest'anno. A questo proposito il nostro Gruppo ha presentato un'interrogazione il 6 maggio 1986 che porta il numero 3-01344. In questa sede voglio, quindi, sollecitare sia la Presidenza che il Governo a dare una risposta ad essa.

Il voto favorevole al provvedimento quindi si accompagna non tanto ad una richiesta di rispondere qui e subito — del resto pur essendo probabilmente in grado di affrontare l'argomento il Ministro presente non è quello competente in materia — quanto ad una sollecitazione — data l'estrema delicatezza del momento che vive la borsa, per cui le disfunzioni si trasferiscono in modo clamoroso sugli interessi di migliaia di risparmiatori e di decine di aziende — a che il Governo abbia la sensibilità di venire presto in questo ramo del Parlamento a rispondere a questa interrogazione.

PRESIDENTE. Assicuro al senatore Bonazzi che, per quanto riguarda la sua richiesta, sarà cura della Presidenza prendere i dovuti contatti con il Governo perchè all'interrogazione sia data sollecita risposta.

Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rifacendomi all'intervento del collega Bonazzi debbo innanzitutto dire che ne comprendo pienamente le considerazioni e le richieste. Noi attraversiamo in borsa un momento molto importante: si pongono problemi difficili di varia natura e la Consob ha quindi necessità di una presenza attiva e molto autorevole. Purtroppo, però, molti dei suoi membri sono scaduti.

BONAZZI. Sono scaduti tutti meno il presidente.

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Non è possibile che questa situazione prosegua e credo, da tutti i punti di vista, che sia importante che il Governo provveda a ridare autorevolezza e pienezza di funzioni al consiglio della Consob. Ritengo quindi che, come relatore, io debba associarmi a questa richiesta alla quale diamo molta importanza e che consideriamo particolarmente urgente.

Passando ora alla sostanza di questo disegno di legge, voglio innanzitutto ricordare che esso è stato fatto oggetto di un esame molto attento da parte della Commissione. Ci possono essere vari motivi e varie considerazioni, ma resta un punto fondamentale: dobbiamo armonizzare lo stato giuridico in materia di obbligazioni dell'EFIM e dell'Ente cinema con quello attualmente vigente per l'ENI e l'IRI in base al loro statuto. Così facendo noi compiamo una cosa giusta e saggia, mettiamo ordine e, nello stesso tempo, risolviamo un problema importante, ponendo in grado l'EFIM di quotare in borsa le proprie obbligazioni, con un conseguente contributo, credo positivo, sia per l'Ente di gestione sia per la nostra economia. In considerazione di ciò, io raccomando il voto favorevole dell'Aula a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DARIDA, *ministro delle partecipazioni statali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sul

merito del provvedimento mi rimetto alla relazione svolta dal senatore Ferrari-Aggradi. Per quanto concerne poi le osservazioni del senatore Bonazzi in merito all'interrogazione da lui presentata, ne riferirò direttamente al mio collega del Tesoro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1176, e dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, è aggiunto il seguente:

«Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta» (1621)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Meriggi. Ne ha facoltà.

MERIGGI. Signor Presidente, colleghi, nell'esaminare questo provvedimento, non possiamo fare a meno di rilevare, ancora una volta, la lentezza esasperante e le incredibili difficoltà manifestatesi nel mettere in atto i provvedimenti attuativi del dettato costituzionale, in particolare quando si tratti di autonomie locali e regionali. Abbiamo avuto, infatti, 22 anni di ritardo nel costituire le regioni a statuto ordinario ed ancora 7 anni per avere il decreto del Presidente della Repubblica di trasferimento delle funzioni nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione; ed ancora non è finita. Nel provvedimento oggi al nostro esame il problema riguarda addirittura una regione autonoma a statuto speciale che ancora deve avere il trasferimento di funzioni previste nello statuto che risale al 1948.

La legge n. 453 del 1981, oltre a rinnovare ulteriormente al Governo la delega affinché entro 180 giorni emanasse decreti per la estensione alla Valle d'Aosta delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, stabiliva altresì in due anni il termine entro il quale il Governo era delegato ad emanare decreti al fine di completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, alla regione Valle d'Aosta su una serie di materie molto importanti,

come previsto dall'articolo 2 di detta legge. Al termine di due anni si è regolarmente rinviata la scadenza di altri due anni, cioè fino al 31 dicembre 1985, ed anche questo termine è scaduto senza che nulla avvenisse. Con il provvedimento oggi al nostro esame si propone un'ulteriore proroga di due anni. Si sostiene che anche il tentativo della Commissione di ridurre questa scadenza di sei mesi può creare addirittura il pericolo di un'ulteriore proroga di altri due anni, per cui è opportuno fissare la scadenza al 31 dicembre 1987, così come verrà proposto da un emendamento che è stato presentato. Quanto è avvenuto è disarmante e mette in evidenza un metodo di lavoro inaccettabile. Nonostante questo giudizio, profondamente negativo, che noi esprimiamo, non ci opponiamo all'accoglimento di questo provvedimento e non ci opporremo neanche all'accoglimento dell'emendamento presentato, perchè non vogliamo creare ulteriori difficoltà alla soluzione di questo importante problema.

Prima di concludere il mio intervento, vorrei fare un'ultima considerazione. All'articolo 3 della legge n. 453 del 1981 si afferma che le norme, prima di essere emanate dal Presidente della Repubblica con un apposito decreto, devono essere approvate dal Consiglio dei ministri su proposta di una Commissione paritetica appositamente costituita, e «sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali». Mi domando se non fosse stato opportuno sottoporre all'esame di detta Commissione anche il provvedimento che stiamo discutendo oggi, sebbene si tratti solo di una proroga di termini. So che non essendo ancora stata approvata la modifica del regolamento dell'attività della Commissione per le questioni regionali, proposta in modo unitario, non si era tenuti ad investire del problema detta Commissione, ma, trattandosi di materia inerente strettamente a questioni regionali, era questo un caso classico sul quale forse era opportuno che la Commissione si pronunciasse. Dico questo perchè, malgrado che il regolamento non sia ancora stato modificato, è avvenuto che per alcuni provvedimenti il Presidente del Senato ha ritenuto opportuno investire anche la Commissione per le questioni regionali, ad

esempio per il provvedimento sulla finanza regionale. Nel caso del provvedimento di oggi non sarebbe certamente mancato un puntuale ed autorevole stimolo da parte di questa Commissione ad accelerare i lavori per arrivare velocemente al trasferimento delle funzioni alla regione Valle d'Aosta e a far sì che sia rispettata finalmente la scadenza ulteriore che oggi non si può fare a meno di concedere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

JANNELLI, relatore. Signor Presidente, desidero soltanto portare a conoscenza dei colleghi il lavoro svolto dalla 1ª Commissione. Quando in quella sede è stato esaminato il provvedimento del Governo, certamente si è posto il problema se non dovesse essere ridotto il termine, perchè è evidente — il signor Ministro me ne può dare atto — che dal 1981 noi siamo in questa situazione. Pertanto crediamo e riteniamo che davvero si poteva, anche prima di questo provvedimento, probabilmente attribuire alla regione Valle d'Aosta le funzioni di competenza.

Oggi ci troviamo di fronte, se lei permette, signor Presidente, all'emendamento proposto dal Governo che contrasta con l'orientamento manifestato dalla 1ª Commissione permanente.

Io non so le ragioni per le quali da qui ad un anno non si possa provvedere in tal senso; credo invece che si metta in difficoltà il Parlamento. Tuttavia il Ministro, nella sua replica, sarà molto più esplicito e più chiaro nel fornire delle spiegazioni sufficienti ed adeguate all'emendamento proposto.

Questo è il mio pensiero e quello della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **VIZZINI, ministro senza portafoglio per gli affari regionali.** Signor Presidente, onorevoli senatori, innanzitutto vorrei dire che concordo pienamente con alcune osservazioni che sono state svolte in quest'Aula circa la lentezza dei processi di attuazione degli statuti

e del funzionamento delle autonomie, anche per le regioni a statuto speciale: è il caso della regione Valle d'Aosta di cui ci occupiamo questa mattina specificamente, ma è il caso anche di altre regioni a statuto speciale.

Tutto ciò probabilmente deriva dall'aver stabilito procedure abbastanza complesse e talvolta farraginose per dar luogo all'attuazione degli statuti e probabilmente deriva anche dal non aver pensato di modificare, con la nascita delle regioni, dapprima di quelle a statuto speciale e poi di quelle a statuto ordinario, l'apparato centrale dello Stato, creando spesso una serie di difficoltà complesse nel rapporto tra lo Stato e le singole regioni, derivanti proprio da questa circostanza.

Concordo anche con l'osservazione secondo la quale il ruolo della Commissione per le questioni regionali dovrebbe essere più incisivo. A tal riguardo vorrei ricordare che fui io stesso a sollecitare il Presidente del Consiglio dei ministri affinché intervenisse presso le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato in occasione della discussione del provvedimento legislativo riguardante la finanza regionale proprio perchè fosse acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che tuttora potrebbe avere nel suo assetto un ruolo importante di raccordo e di collegamento tra le assemblee legislative nazionali e i consigli regionali nel corso dello svolgimento della loro attività. Ricordo peraltro che questa Commissione è l'unica Commissione bicamerale prevista dalla nostra Costituzione e quindi sarebbe a mio avviso legittimata a mantenere, al di là delle funzioni che le sono attualmente attribuite, un raccordo più complessivo per tutta l'attività legislativa che in qualche modo riguarda le regioni. Ciò potrà far funzionare meglio anche l'istituto regionale.

Per quanto concerne l'emendamento che è stato presentato, vorrei ricordare alcune circostanze.

Innanzitutto, il Governo ha proceduto con un disegno di legge e non avvalendosi della decretazione d'urgenza; quindi, dal punto di vista del diritto, sino a quando un disegno di legge non viene approvato da entrambi i rami del Parlamento, di fatto un'eventuale proroga non c'è.

La presentazione di tale disegno di legge alle Camere è avvenuta circa sei mesi fa e poi deve ancora essere inviato all'altro ramo del Parlamento; per cui ragionevolmente il termine ridotto, se lo misuriamo con il giorno in cui sarà approvato definitivamente dall'altro ramo del Parlamento, non è che lascerà molto spazio a relative attuazioni. Questo è uno dei motivi per cui il Governo presenta tale emendamento.

Aggiungo peraltro che, al di là delle materie ancora numerose che debbono formare oggetto del trasferimento con norme di attuazione, purtroppo la procedura è abbastanza complessa, perchè le esperienze maturate ci dimostrano che essa richiede tempi lunghi: basti pensare che per attuare tali norme occorre dapprima il parere della Commissione paritetica, con le ben note implicazioni dialettiche che essa comporta al suo interno; poi il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali; dopodichè il parere dei Ministeri competenti per materia; infine l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri e la successiva registrazione da parte della Corte dei conti.

È evidente a tutti che questo è un processo che richiede naturalmente dei tempi di attuazione non brevi.

Sono questi i motivi che hanno indotto il Governo a presentare un emendamento per riportare la proroga alla richiesta originaria del 31 dicembre 1987 e con questo — mi piace precisarlo proprio in Aula — non s'intende voler perdere tempo rispetto a materie che sono così importanti per il dispiegarsi dell'autonomia regionale della Valle d'Aosta. Intendiamo la data del 31 dicembre 1987 come un termine ultimativo e faremo di tutto — e stimoleremo anche la Commissione paritetica e gli altri organismi competenti ad operare — perchè si possa finire prima di questa data. Certo, l'unica cosa che vorremmo evitare è quella di tornare in Parlamento con un altro provvedimento di proroga per il fatto che il termine fissato non è stato sufficiente. In questo quadro, pertanto, mi auguro che quello del 31 dicembre 1987 possa essere un termine definitivo entro il quale attuare il processo di trasferimento delle funzioni alla regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, già prorogato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 25, comma 19-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1987.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 1987» con le altre: «31 dicembre 1987».

1.1 FOSSON

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 1987» con le altre: «31 dicembre 1987».

1.2 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* **FOSSON.** Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, dopo quanto è stato detto dall'onorevole Ministro e data la presentazione da parte del Governo di un emendamento di contenuto identico a quello da me presentato, potrei esimermi dal parlare su questo argomento. Però, pur senza dilungarmi troppo, desidero solo dire che concordo con i rilievi espressi in merito alla lentezza nell'approvazione delle norme di attuazione per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta, rilievi che più volte ho avuto occasione di avanzare in quest'Aula. Senza dilungarmi — ripeto — vorrei precisare — e qui richiamo quanto è stato detto dall'onorevole Ministro — che l'intento del relatore, l'intento di chi ha presentato l'emendamento in Commissione e l'intento della 1^a Commissione era un intento lodevole, che andava nella direzione di accelerare questo processo di trasferimento di funzioni alla Valle d'Aosta. Quindi, non avendo partecipato ai lavori

della 1^a Commissione, desidero ora ringraziare chi ha presentato questo emendamento. Però, i fatti sono quelli che ha elencato il Ministro e le norme di attuazione ancora da completare sono abbastanza complicate in quanto toccano diversi problemi molto delicati.

È noto che la Commissione paritetica non funziona in caso di vacanza della legge di proroga e, come tutti sanno, il termine della proroga è scaduto alla fine del 1985. Siamo ormai arrivati al mese di giugno del 1986, noi approveremo oggi una nuova proroga, ma questa dovrà essere nuovamente approvata dall'altro ramo del Parlamento per cui è possibile prevedere che quando la Commissione riprenderà i suoi lavori saremo giunti ormai alla fine di quest'anno. Quindi, quell'accorciamento di termini proposto con buon intendimento dalla Commissione potrebbe rivelarsi un danno piuttosto che un vantaggio e non contribuire ad accorciare i tempi. Con il mio emendamento (un altro identico è stato poi presentato dal Governo) si richiede pertanto di ripristinare la data già prevista nel testo legislativo. In questa proposta è contenuto il mio personale augurio, ma soprattutto l'impegno da parte del Governo di portare a termine i lavori entro quella data, in maniera da evitare un'altra proroga che effettivamente potrebbe causare ritardi pregiudizievoli per il buon funzionamento della regione Valle d'Aosta. Questi sono i motivi per cui ho presentato questo emendamento, sul quale mi sembra vi sia l'accordo di tutti. Ringrazio, quindi, tutti coloro che si esprimeranno in senso favorevole a detto emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

JANNELLI, relatore. Signor Presidente, le considerazioni svolte dal Ministro sono convincenti. Certo, la Commissione aveva ritenuto di accorciare questo termine proprio per dare una maggiore sollecitazione e un maggior pungolo al Governo per affrontare questo problema e risolverlo definitivamente.

Tuttavia ci rendiamo conto che purtroppo le procedure, gli intralci, le difficoltà sono tali che, accorciando i termini, è probabile che ci si possa trovare nuovamente di fronte ad una proroga.

Pertanto aderisco, a nome della Commissione, all'emendamento proposto dal Governo dichiarando il mio assenso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Fosson, identico all'emendamento 1.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi» (1483) (Approvato dalla XII Commissione

permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Citaristi ed altri, Cherchi ed altri)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi», già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Citaristi, Viscardi, Abete, Bianchini, Bonferroni, Briccola, Fausti, Ferrari Silvestro, Merloni, Moro, Napoli, Orsenigo, Righi, Rocchi, Rossi, Sangalli e Zoso; Cherchi, Donazzon, Sastro, Cerrina Feroni, Alasia, Grassucci, Graduata, Olivi, Provantini e Picchetti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Urbani il quale nel corso del suo intervento svolgerà il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

preso atto dell'opportunità di approvare rapidamente il finanziamento e le limitate modifiche della legge n. 308 del 1982 che dopo un lungo *iter* giungono all'esame dell'Aula,

tenuto conto delle indicazioni dell'aggiornamento del PEN 1985/89, e delle osservazioni contenute nel capitolo relativo all'energia della relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per il 1984 e precedenti, nonché delle indicazioni più volte emerse nel corso di alcuni dibattiti parlamentari,

impegna il Governo:

1) a predisporre con urgenza una proposta di riforma complessiva della legislazione sul risparmio energetico e sull'utilizzo delle fonti rinnovabili, che sia in grado di assicurare a questi settori una forte espansione ed

un accelerato sviluppo, anche coinvolgendo nei modi opportuni la maggiore impresa;

2) conseguentemente a realizzare — in forme adeguate e penetranti — la necessaria efficienza nell'organizzazione gestionale a livello sia centrale che regionale, per superare i ritardi procedurali sin qui verificatisi;

3) ad assicurare un più adeguato volume delle risorse finanziarie che risultano a tutt'oggi nettamente insufficienti.

9.1483.2

URBANI

Ha facoltà di parlare il senatore Urbani.

URBANI. Signor Presidente, cari colleghi, la discussione di questo disegno di legge avrebbe avuto diritto ad una seduta più attenta data la natura del provvedimento stesso. Si tratta infatti di un rifinanziamento, essenzialmente, e di limitate modifiche alla legge n. 308, che credo ormai sia abbastanza nota perchè è la legge che quattro anni fa ha innovato nel campo energetico con una specifica normativa per una politica di risparmio energetico e di utilizzazione delle energie rinnovabili.

Basta questo cenno per capire l'importanza del tema, sia in relazione al dibattito che c'è stato negli anni scorsi sia in relazione alla accentuazione, e perfino esasperazione, dello stesso dibattito dopo i fatti di Chernobyl.

Noi restiamo dell'opinione che le energie rinnovabili, pur importanti e pur bisognose di un forte e accelerato rilancio, non possano certo essere sostitutive delle energie fondamentali di base, e siamo anche dell'opinione che le energie fondamentali di base non possano essere sostituite neppure da quella fonte virtuale così importante che è il risparmio energetico.

Pensiamo inoltre che i gravi ritardi riscontrati fino ad oggi, sia per quanto riguarda un decollo della utilizzazione delle energie rinnovabili, sia per quanto riguarda ritardi più seri nei confronti di una politica più penetrante di risparmio energetico, debbano essere superati.

Per questi motivi, quando ci è pervenuta dalla Camera la legge oggi al nostro esame

che rifinanzia e modifica limitatamente la legge n. 308 del 29 maggio 1982, abbiamo preso in considerazione l'opportunità, dopo quattro anni e dopo il dibattito intercorso, di una radicale, ampia, complessiva modifica, puntando su una radicale riforma della legge sul risparmio energetico e sulle energie rinnovabili. Tutto ciò in corrispondenza non solo di indicazioni venute dai vari dibattiti parlamentari e di precise indicazioni anche degli organi di controllo, come la Corte dei conti, ma, particolarmente negli ultimi mesi, in corrispondenza degli orientamenti precisi che nel merito della questione sono stati inseriti, per volontà unanime, nell'aggiornamento del piano energetico nazionale, approvato in Senato alcuni mesi fa.

Tuttavia, ci siamo resi conto che il problema deve essere affrontato al più presto dal Governo con una nuova proposta di legge e che sarebbe stato sbagliato fare attendere ancora il rifinanziamento della legge e quelle limitate modifiche proprio nel momento in cui la legge originaria, dopo quattro anni, incomincia a decollare, a spendere i primi soldi e a dare i primi contributi.

Ecco perchè siamo orientati ad esprimere un parere favorevole su questa legge, in particolare se, come riteniamo, sarà accolto il nostro ordine del giorno il quale tende a qualificare politicamente l'approvazione di questa legge come ponte, come legge preparatoria del provvedimento più complessivo di riforma che il Governo deve preparare.

I documenti e le relazioni annuali della Corte dei conti hanno messo in luce ed hanno evidenziato, in termini analitici, le ragioni per le quali questa legge, o meglio la gestione di questa legge, può apparire abbastanza paradossale. Infatti, pur essendo una legge nata per spingere fortemente nella direzione del risparmio e del decollo delle energie rinnovabili ed essendo stata approvata nel maggio 1982, solo oggi, cioè nel 1985 e ai primi mesi del 1986, ha incominciato ad assicurare i primi contributi e a far giungere i primi finanziamenti non tanto alle regioni per la parte che le riguarda — il che è avvenuto prima — ma agli utilizzatori finali che sono quelli che contano.

Desidero dire qualche parola su questo ritardo perchè si tratta di un fatto paradossale — si potrebbe anche dire scandaloso, ma diciamo pure paradossale — e rappresenta un esempio classico da manuale della inefficienza di un certo modo di legiferare. Credo che dovremo fare anche qui, per il testo originario della legge n. 308, una certa autocritica, soprattutto per il modo in cui si gestiscono certe leggi, anche quando vi è l'urgenza concreta, oggettiva di procedere all'attuazione delle misure contenute in queste leggi.

La legge n. 308 del 1982 stanziava complessivamente 1.900 miliardi in tre anni. Ebbene, se i dati in mio possesso sono esatti — e vi è questa riserva perchè concordo con il relatore, il quale l'ha detto ma mi sembra che lo abbia accennato anche nella sua relazione scritta — il Parlamento non è in grado di approvare questa legge sulla base di una informazione completa, richiesta, del resto, dalla legge stessa, che il Governo avrebbe dovuto presentare analiticamente per essere in grado di sapere quanto si è speso, dove si è speso, con quali effetti di risparmio energetico, ma soprattutto per conoscere i dati relativi all'aspetto forse più discutibile — lo voglio dichiarare in questa sede — o per lo meno più problematico nella gestione della legge stessa, cioè la competenza dell'amministrazione centrale, e quindi la gestione di quei contributi, come quello per il teleriscaldamento, che sono di competenza diretta del potere centrale. Forse ancor più problematico è l'aspetto riguardante quella parte della legge, relativa ai contributi per l'edilizia civile ed industriale — che è quella poi più diffusa sul territorio — che allora giustamente — avverbio quest'ultimo che, lo dico chiaramente, almeno a titolo personale, andrebbe messo tra virgolette — era stata trasferita alle regioni.

Ora, messi da parte i ritardi nella gestione della legge, dovuti al fatto che sono stati necessari più di dieci decreti di attuazione, mi pare...

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Undici, per essere esatti.

URBANI. Sono stati necessari quindi ben undici decreti di attuazione, e in questo caso noi legislatori — bisogna dirlo — abbiamo qualche responsabilità.

A parte le controversie che sono insorte tra il potere esecutivo e gli organi di controllo e che certamente hanno provocato dei ritardi, resta il fatto che, se non vado errato — l'onorevole Sottosegretario potrà eventualmente aggiornarmi — solo alcune regioni hanno messo in atto i provvedimenti normativi ed attuativi della legge stessa.

Pertanto, se non erro, vi sono numerose regioni e in particolare, forse, quelle più interessate a quell'energia che è considerata nei dibattiti e nelle assemblee che si svolgono spesso su tale questione, cioè all'energia solare (mi riferisco cioè alle regioni meridionali) le quali praticamente pare che, in materia, non abbiano fatto nulla o per lo meno nulla che consenta oggi di dire che è possibile spendere i fondi che sono stati loro assegnati, tanto che noi non possiamo che essere d'accordo con una delle limitate misure, contenuta in questo provvedimento di modifica, che si riferisce all'istituzione di un fondo al quale affluiscono le somme non spese dalle regioni nei tempi stabiliti dalla norma per poterli riciclare.

Credo che quanto ho dichiarato, e che del resto si trova ampiamente documentato nelle relazioni che ho prima citato, sottolinei l'importanza fondamentale che riveste l'impegno che vogliamo che a questo riguardo assuma il Governo, cioè che in tempi brevi sia presentato tale provvedimento complessivo che, a nostro avviso, coerentemente a quello che è stato detto e che è presente anche nei documenti della Corte dei conti, deve risolvere il problema dello snellimento delle procedure, della efficacia della gestione, secondo noi per quanto riguarda l'apparato centrale, ma anche trovare metodi che possano sollecitare e superare le carenze, volute o meno, di quelle regioni, se ce ne sono ancora, per le quali si sconta un così grave ritardo che forse in qualche caso provoca paralisi.

Più specificatamente, poi, vorrei dire che nella legge si prevede la possibilità che i contributi vengano dati anche per le nuove

tecnologie relative all'acqua e al carbone. Saremmo stati maggiormente interessati ad una legge più specifica e complessiva su questo argomento, ma nemmeno la Commissione si è orientata in tal senso: ci si deve dunque limitare, per quanto riguarda la produzione, alla piccola e media industria. Non ci pare che la grande industria privata e tanto meno l'industria a partecipazione statale possano «pescare» in questa legge. Le risorse non sono sufficienti neppure per la piccola e media industria e le procedure forse non sono le più adatte per incentivare — eventualmente un provvedimento specifico si potrebbe anche fare — la grande industria. Il problema non si pone solo per l'acqua e il carbone ma, come diciamo nel nostro ordine del giorno, anche, per quanto riguarda il risparmio e l'utilizzazione delle energie rinnovabili, per tutta la grande industria.

Siamo quindi d'accordo sull'emendamento che è stato presentato dal relatore, che modifica la formula iniziale del testo che avrebbe sollevato questioni di costituzionalità.

Concludo dicendo che siamo d'accordo sull'estensione, in alternativa alle procedure dei contributi in conto capitale per mutui, del meccanismo del *leasing*. Nutriamo qualche perplessità circa la misura relativa al diritto degli autoproduttori che utilizzino questa legge e che quindi attuino produzione di energia elettrica attraverso il risparmio energetico o le energie rinnovabili e sul diritto delle aziende di far circolare l'energia elettrica prodotta anche fuori dagli ambiti territoriali contigui; ma su questo vorremmo sentire il parere del relatore.

Concludo dicendo che le cose essenziali del mio intervento sono state precisate nell'ordine del giorno che, per quanto mi consta, dovrebbe avere il consenso del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore il quale, nel corso del suo intervento svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

nel discutere il disegno di legge n. 1483,

invita il Governo:

a tener presente l'urgenza di riesame dell'articolo 18 della legge n. 308 del 1982 e dei limiti previsti dall'articolo 4, n. 8, della legge n. 1463 del 1962, tenendo conto della esigenza di confermare l'orientamento di valorizzare la funzione delle piccole imprese elettriche nel quadro nazionale del potenziamento della produzione di energia in condizioni di economicità e in relazione alla richiesta di energia elettrica delle utenze nei limiti territoriali dei comuni già serviti dalle piccole imprese elettriche.

9.1483.1

LA COMMISSIONE

VETTORI, *relatore*. La relazione stampata si è sforzata di dar conto delle determinazioni assunte dalla 10^a Commissione ed in particolare della unanime volontà di resistere a tentazioni perfezionistiche nonchè di riservare ad altro strumento, quello che viene auspicato dall'ordine del giorno ora illustrato dal senatore Urbani e sul quale il relatore esprime subito un parere favorevole, un'aggiornata visione organica dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e, in primo luogo, del risparmio energetico.

Il testo della Camera si proponeva, quando nell'agosto scorso fu approvato, alcuni adeguamenti di carattere regolamentare, tesi a rendere più snella la applicazione della legge n. 308 e a sciogliere alcuni nodi di carattere amministrativo, in particolar modo per quanto riguarda la documentazione delle spese. Il testo della Camera ha inteso poi estendere le possibilità di finanziamento di tutte le operazioni di intervento in direzione del risparmio energetico e delle fonti di energia, vuoi per la parte di gestione centrale ministeriale, vuoi per la parte delegata alle regioni, alla forma della locazione finanziaria. Poichè anche su questo punto l'intera Commissione si è trovata d'accordo, siamo arrivati alla decisione di modificare il meno possibile il testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

Ora però, pur tralasciando l'ultimo e più clamoroso fatto dell'incidente di Chernobyl che comunque avrà una riflessione globale

quando si affronterà il problema delle centrali elettriche nella conferenza sulla sicurezza che è prevista per l'autunno, vorrei far notare che nel tempo trascorso dal momento dell'approvazione da parte della Camera del testo che la Commissione ha emendato e che qui propone nuovamente di modificare sono avvenuti altri fatti. In seguito all'approvazione dell'aggiornamento del piano energetico nazionale per il prossimo triennio si è avuta ad esempio, il 19 marzo di quest'anno anche una delibera del CIPE che contiene parecchie indicazioni di dettaglio. Quello però che qui più preme rammentare è il fatto che da gennaio a questa parte si è radicalmente mutato il mercato dei petroli e quello monetario internazionale. È apparso dunque necessario dover ribadire — e la Commissione ha provveduto a ciò con il messaggio che, aggiuntivamente a quanto già stampato, ha affidato al relatore — che le attuali, probabilmente precarie e prima imprevedibili condizioni del rifornimento petrolifero nazionale rischiano, e di fatto attenuano, la sensibilità complessiva nei confronti del problema energetico italiano. È emersa quindi dalla Commissione l'indicazione di un'attenzione per l'intero tema, dal momento che potrebbe verificarsi una ripresa di forti costi energetici per l'intero sistema nazionale sia per i consumi civili — per i quali abbiamo, rispetto alla media CEE, bassi consumi — sia, specialmente, per quanto riguarda l'utilizzo industriale.

Già questo mi sembrerebbe sufficiente per dare una risposta ed una integrazione all'intervento svolto in discussione generale dal senatore Urbani.

Tuttavia ritengo che, avendo proposto alcuni emendamenti come relatore, valga la pena annunciare che sugli stessi ci riserviamo di intervenire per eventuali illustrazioni o esplicazioni nel corso della discussione dell'articolato. Ma il principio delle proposte della Commissione all'Aula di oggi è che rimanga fisso il seguente elenco di obiettivi: necessità di rendere più facilmente applicabile la legge, adeguamento alle risorse nuove erogate dal Parlamento sia con la legge finanziaria sia con il ricorso al FIO e con lo scivolamento di un anno e la rimodulazione

di tutti i capitoli di spesa, in maniera da non arrestare gli impegni, gli studi e l'applicazione dello sviluppo tecnologico. Alcuni emendamenti tengono conto di queste indicazioni, che sono unanimemente accettate dalla Commissione, e quindi possono senz'altro essere raccomandati all'Aula per l'approvazione.

Naturalmente sull'ordine del giorno n. 1, riportato nella relazione, essendo presentato dalla Commissione il relatore esprime parere favorevole, così come per l'ordine del giorno che è stato illustrato dal senatore Urbani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **ORSINI**, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, questo disegno di legge costituisce un ulteriore tentativo di concretizzazione della politica che intende favorire il contenimento dei consumi energetici nel quadro di un uso razionale dell'energia e dello sviluppo delle fonti rinnovabili. Questa politica adottata già dal Piano energetico nazionale del 1981 rappresenta uno dei punti non controversi su cui esiste un generale consenso, sia pure nel quadro fortemente dialettico che caratterizza l'attuale fase di elaborazione della politica energetica del paese.

La legge 29 maggio 1982, n. 308, richiamata ampiamente dal senatore Urbani che in rapporto ad essa ha dedicato anche rilievi critici ed autocritici, ha visto la luce dopo un lungo *iter* parlamentare di due anni. Come è stato ricordato, essa ha stanziato fondi per oltre 1500 miliardi suddivisi tra le competenze dell'amministrazione centrale e quelle delle regioni. L'avvio attuativo della legge è stato particolarmente lungo e faticoso per la novità della materia disciplinata e per la sua specificità e complessità. È stato necessario predisporre ben 11 decreti di attuazione, la cui formulazione ha richiesto analisi approfondite di aspetti tecnici e normativi, intese e concertazioni con le diverse amministrazioni interessate. Inoltre, per la ripartizione dei fondi alle regioni è stato necessario individuare complessi parametri, la cui validità ed

accettabilità è stata concordata in sede di Commissione interregionale. Il successivo trasferimento delle relative dotazioni alle singole regioni è stato il punto di partenza per l'emanazione delle specifiche procedure e dei criteri di erogazione da parte delle regioni stesse.

Infine, l'aderenza dei decreti di attuazione emanati dall'amministrazione centrale e dei connessi criteri di valutazione e delle conseguenti procedure al disposto di legge hanno formato oggetto di una assai attenta verifica da parte degli organi di controllo, con il risultato di dar luogo a modifiche e ad integrazioni di alcuni dei decreti di attuazione.

Con tutto ciò il bilancio delle azioni attuative della legge n. 308 del 1982 che è stato delineato alla fine del 1985 — e di cui, come il relatore, senatore Vettori, nella sua relazione scritta ha avuto la cortesia di dare atto, la Commissione è stata ampiamente e analiticamente informata, diversamente da quanto ha sostenuto il senatore Urbani — appare sostanzialmente positivo, poichè per quanto riguarda l'amministrazione centrale le somme assegnate risultano pressochè integralmente impegnate. I relativi provvedimenti di concessione sono stati già formalizzati ed è stata effettuata l'erogazione di fondi per le iniziative completate e documentate.

Per quanto riguarda le regioni, sono stati ad esse trasferiti gli stanziamenti previsti, ma il grado di attuazione delle azioni ad esse affidate risente della complessa e variegata realtà regionale ed è pertanto molto diverso da regione a regione.

Nel quadro di questa politica, il Governo, sin dall'ottobre del 1984, ha presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge tendente a proseguire nella strada tracciata dalla legge n. 308 del 1982, apportando alla legge originaria le modifiche e le integrazioni che l'esperienza ha indicato come necessarie per un più sicuro ed utile *iter* applicativo della legge medesima, quali l'ampliamento dei soggetti che possono beneficiare di determinati incentivi, l'eliminazione di clausole che contraddicono la normativa comunitaria e la possibilità di meglio effettuare verifiche ed accertamenti nei confronti dei beneficiari.

Nell'arco temporale non breve che è inter-

corso tra l'approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge originario e il suo esame al Senato, è intervenuta una maggiore disponibilità di spesa per ciò che riguarda la materia in esame, conseguente alle norme dettate dalla legge finanziaria 1986.

Assai opportunamente la Commissione competente di questo ramo del Parlamento, con il pieno consenso del Governo, ha pertanto rimodulato con alcuni emendamenti gli articoli 2, 4, 5, 6 e 9 del testo approvato dalla Camera dei deputati il 24 luglio 1985, consentendo «ulteriori impegni di spesa per complessivi 435 miliardi, sia pure nell'allargato arco temporale 1985-1988, con suddivisione tra i vari capitoli in ragione delle necessità accertate». Ho appena letto un passo della relazione scritta presentata dal relatore, senatore Vettori, che dà atto con estrema sinteticità — non avrei saputo trovare una formulazione migliore — di ciò che ha costituito la ragione delle modifiche proposte dalla Commissione competente del Senato al testo così com'era stato approvato dalla Camera dei deputati.

Per questa ragione, signor Presidente, il Governo sollecita l'approvazione del disegno di legge oggi al nostro esame e, col suo permesso, vorrei sin d'ora, anche per una maggiore economia dei lavori, esprimere il giudizio del Governo sugli emendamenti che sono stati presentati.

Il Governo si dichiara favorevole a tutte le modifiche che sono state apportate in sede di Commissione e che costituiscono il testo su cui il Senato dovrà esprimersi.

Per quanto attiene agli emendamenti «dell'ultima ora», e di cui il Governo è venuto a conoscenza questa mattina insieme ad altri ordini del giorno, tenuto conto anche delle complessive circostanze in cui si svolge questo dibattito, il Governo ritiene opportuno accettare come raccomandazione, così come del resto ha fatto in sede di Commissione, l'ordine del giorno n. 1 della Commissione e del pari di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Urbani questa mattina. Il Governo esprime altresì parere favorevole all'emendamento 4.1, che ha carattere di sostanziale

precisazione e riformulazione migliorativa, ma lessicale, anche se naturalmente esiste una implicazione concettuale e ha una rilevanza di merito relativamente limitata; si rimette poi all'Assemblea per quanto attiene all'emendamento 8.2 e all'emendamento 8.1, che — come il relatore mi ha cortesemente anticipato — sarà limitato ad alcune delle sue parti, per cui mi riservo di precisare ulteriormente il punto di vista del Governo al momento in cui detto emendamento sarà posto in votazione. Il Governo è infine favorevole all'emendamento 11.1 che presenta le stesse caratteristiche cui abbiamo già fatto cenno parlando dell'emendamento 4.1.

Essendo assenti — almeno mi sembra — fino a questo momento i presentatori dell'emendamento 12.1, credo che esso non sarà sottoposto al voto dell'Assemblea per cui, a meno che qualcuno non lo faccia proprio, non è in questa sede necessario che io esprima il parere sull'emendamento stesso.

Ringrazio molto cordialmente il relatore, senatore Vettori, per il consueto ed attento lavoro che anche in relazione a questo disegno di legge egli ha svolto. Ringrazio inoltre i senatori qui intervenuti e quelli che nel lungo e fruttuoso dibattito in Commissione hanno concorso alla definizione — positiva, a mio avviso — del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, udite le dichiarazioni del rappresentante del Governo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

VETTORI, relatore. Il relatore si accontenta delle affermazioni del sottosegretario Orsini, pur ribadendo, anche in questa sede, che la legge n. 308 è arrivata in porto grazie all'iniziativa governativa, stimolata però nelle ultime due legislature da ripetuti disegni di legge concernenti le energie alternative. Quindi il Governo deve usare tutte le possibilità tecnico-scientifiche degli enti energetici per produrre la legislazione organica, non essendo il Parlamento in grado di andare oltre le funzioni di indirizzo e controllo. Ritengo quindi, nella sostanza, necessario che il Parlamento dica chiaramente che il Governo deve produrre questa innovazione

della legislazione in materia di risparmio energetico e di fonti alternative, però mi sembra che l'accettazione come raccomandazione da parte del Governo sia sufficiente e pertanto non insisto per la votazione dell'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Senatore Urbani, udite le dichiarazioni del Governo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

URBANI. Comprendo che il Governo dal suo punto di vista preferisca essere un po' prudente. Mi sembra però che la natura delle affermazioni e le cose sostanziali dette anche dal relatore, nonostante la sua conclusione, dovrebbero portare ad un voto su tutti e due gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione, il relatore, che ne ha la responsabilità primaria, ha dichiarato di non insistere per la votazione. A questo punto, senatore Urbani, lei deve dire solo se insiste o meno per la votazione dell'ordine del giorno n. 2, da lei presentato.

URBANI. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Urbani.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. I soggetti aventi titolo a richiedere i contributi di cui agli articoli 10, 11, 13 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono presentare le relative domande, a far data dal 1° gennaio 1984, secondo le modalità e le procedure indicate nei decreti emanati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione della medesima legge 29 maggio 1982, n. 308.

2. I soggetti aventi titolo a richiedere i contributi di cui agli articoli 6, 8 e 12 del-

la legge 29 maggio 1982, n. 308, possono presentare le relative domande, a far data dal 1° gennaio 1984, secondo le modalità e le procedure indicate nelle leggi o nei regolamenti attuativi regionali o, in mancanza di questi, in base alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE - emanate in attuazione degli articoli 7, 9 e 12 della suddetta legge 29 maggio 1982, n. 308.

È approvato.

Art. 2.

1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge nel periodo 1985-1988 è determinato in ragione di lire 45 miliardi per l'anno 1985, di lire 95 miliardi per l'anno 1986, di lire 145 miliardi per l'anno 1987 e di lire 150 miliardi per l'anno 1988.

2. All'onere di lire 45 miliardi per l'anno 1985 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio nei consumi energetici »; all'onere di lire 95 miliardi per l'anno 1986, di lire 145 miliardi per l'anno 1987 e di lire 150 miliardi per l'anno 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando il citato specifico accantonamento.

3. Dette somme saranno iscritte ai capitoli 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711 e 7713 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987 e 1988.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. In riferimento al capitolo 7706 è autorizzata la spesa, rispettivamente, di 14 miliardi di lire, di 20 miliardi di lire e di 17 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.

6. In riferimento al capitolo 7707 è autorizzata la spesa, rispettivamente, di 23 miliardi di lire, di 37 miliardi di lire e di 31 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.

7. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il CIPE provvede, con propria delibera, alla ripartizione dei fondi di cui al comma 1 tra le regioni, in base ai criteri fissati dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, e dalle successive delibere di attuazione del CIPE, tenuto conto del numero delle domande di contributo ricevute dalle regioni nell'ambito degli interventi di loro competenza previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, nonché del risparmio energetico conseguibile per effetto della erogazione dei suddetti contributi.

È approvato.

Art. 3.

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, le regioni possono destinare fino al 10 per cento della somma loro assegnata al finanziamento di studi di fattibilità e diagnosi energetiche per un ammontare massimo del 50 per cento della spesa prevista, sino ad un massimo di 10 milioni per ogni studio di fattibilità e di 1 milione per ogni diagnosi energetica.

2. Nella percentuale massima del 10 per cento, di cui al comma 1, possono essere altresì comprese le spese afferenti la gestione, la promozione degli atti di competenza regionale e le iniziative di formazione.

È approvato.

Art. 4.

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988, in riferimento al capitolo 7708 è autorizzata la spesa di 1 miliardo di lire per studi e progetti di impianti che, nel caso di utilizzo di energie rinnovabili, abbiano una potenza termica di almeno 2 megawatt termici.

2. In riferimento al capitolo 7709 è autorizzata la spesa complessiva di 246 miliardi di lire. La quota complessiva di 196 miliardi di lire destinata agli interventi ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della legge n. 308 del 1982 è così ripartita per ciascuno degli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987 e 1988: per le realizzazioni ad uso industriale, 15 miliardi per il 1985, 25 miliardi per il 1986, 45 miliardi per il 1987, 53 miliardi per il 1988; per le realizzazioni ad uso civile, 15 miliardi per il 1986, 20 miliardi per il 1987, 23 miliardi per il 1988.

3. La quota complessiva di 50 miliardi di lire, a valere sul capitolo 7709 di cui al comma 2, è destinata, in coerenza con gli obiettivi del programma energetico nazionale e al fine di incentivare la diversificazione nell'utilizzo delle fonti energetiche primarie, a concedere contributi in conto capitale per la trasformazione di impianti per la produzione o per l'uso di miscele combustibili acqua-carbone in sostituzione di idrocarburi. La predetta quota di 50 miliardi è così ripartita: lire 20 miliardi per l'anno 1985, lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.

4. Il contributo è concesso, nel limite massimo del 30 per cento della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Le prescrizioni tecniche richieste per la realizzazione o trasformazione degli impianti, le modalità di erogazione dei contributi, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

6. L'Enel, l'ENEA, l'ENI e le imprese controllate sono esclusi dai benefici di cui al comma 3.

7. Qualora al termine dell'esercizio finanziario 1988 l'assegnazione risulti insufficiente per un uso ed eccedente per l'altro, le somme eccedenti sono utilizzate per far fronte agli impegni non soddisfatti, entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire le parole: «la produzione o per l'uso» con le altre: «l'uso e per la realizzazione di impianti per la produzione».

4.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente: «I benefici di cui al comma 3 sono riservati alle piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675».

4.2

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

VETTORI, *relatore*. L'emendamento 4.2 tende a rettificare il comma 6, riservando i benefici riguardanti la trasformazione degli impianti per l'uso di miscele acqua-carbone e gli impianti realizzati per fabbricare le miscele acqua-carbone ad una fascia di imprese di minori dimensioni.

In questo senso credo che già l'intervento in discussione generale del senatore Urbani ed anche quello del sottoscritto abbiano chiarito questa innovazione rispetto al testo della Camera. Se esiste un combustibile che oggi è totalmente trascurato di fronte al crollo dei prezzi del petrolio, questo è il carbone; ma ciò non durerà molti semestri, secondo le previsioni degli esperti. In più il carbone, con la miscela in acqua, pur riducendo unitariamente il potere calorifico, consente di risolvere problemi di carattere ecologico e specificatamente di utilizzare i carboni a basso contenuto di ceneri e di impurità generiche. Quindi questa indicazione, sia pure accompagnata da uno stanziamento inizialmente modesto, ci pare indispensabile per non perdere tempo e non trascurare questa fonte energetica.

L'altro emendamento, il 4.1, è già stato illustrato ed accettato dal Governo: si tratta di una riscrittura di carattere formale.

URBANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* URBANI. Poichè vedo che su questa questione ci può essere qualche perplessità per mancanza di informazione, voglio precisare che lo spirito della legge è che essa operi nel settore della piccola e media industria per favorire gli investimenti produttivi ed il civile, la climatizzazione degli edifici, il miglioramento ottimale dei consumi energetici negli edifici di civile abitazione, relativi ai servizi e alle minori attività produttive.

La Commissione quindi ha voluto, con questo emendamento, mantenersi entro questa logica ed escludere la grande impresa. Quindi ha fatto riferimento ad una legge fondamentale come è la legge n. 675, la quale definisce la piccola e media impresa e la definisce secondo un parametro che il Governo, con decreto ministeriale, anno per anno aggiorna.

Ci sembra che questa sia veramente la formula migliore in quanto il primitivo testo della Commissione, escludendo soltanto le aziende a partecipazione statale, da una parte sollevava questioni di costituzionalità e, dall'altra, avrebbe potuto introdurre elementi di concorrenza sleale, per così dire, o comunque privilegiata, nei confronti delle aziende a partecipazione statale da parte di qualche grossa impresa, magari straniera, che avrebbe potuto così risultare avvantaggiata.

Con questo criterio abbiamo evitato di emanare un provvedimento che fosse un «vestito su misura» per qualcuno: preoccupazione questa comprensibile soprattutto di fronte a pressioni che, provenienti da varie parti, non sono mancate e che avrebbero voluto modellare un po' troppo il provvedimento al nostro esame. Ma dal momento che si tratta di una legge dello Stato la cui determinazione quantitativa viene stabilita di anno in anno, con decreto del Governo, ci sembra che, proprio questa norma ci copra abbastanza rispetto al rischio di una gestione non trasparente delle agevolazioni.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 4.2.

* ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La Commis-

missione si era lungamente soffermata sulla materia, poi all'unanimità definita nel comma 6 dell'articolo 4 il quale escludeva gli enti energetici e le imprese da essi controllate dai benefici relativi alla incentivazione dei programmi per le miscele combustibili acqua-carbone in sostituzione di idrocarburi.

La formula presentata con l'emendamento in esame è ancora più restrittiva in quanto non solo esclude i grandi enti energetici, i quali peraltro hanno con lo Stato e con la finanza pubblica complessi e delicati rapporti che tutti ben conoscono, ma tutte le imprese che non siano ricomprese nella definizione della legge n. 675. Pertanto, vorrei che

constasse all'Assemblea che l'ambito dei destinatari — lo dico a proposito di alcune osservazioni del senatore Urbani circa la specificità delle destinazioni — viene ad essere più ristretto, non già più largo, con questo emendamento, di quanto non lo fosse nel testo licenziato dalla Commissione.

Pur trattandosi di un emendamento che il Governo non ha analiticamente esaminato, essendo stato presentato questa mattina, si corrisponde allo spirito generale della legge n. 308 che tende a far sì che le incentivazioni attengano a un tessuto di operatori molto articolato e minuto. Il Governo si rimette all'Assemblea per quanto attiene l'emendamento 4.2.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

VETTORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETTORI, *relatore*. Signor Presidente, poiché ho l'impressione che in qualche modo ci rincorriamo con le precisazioni di merito, mi permetterei, da un punto di vista personale, ma avvalendomi della qualità di relatore, di fare una proposta di modifica del mio emendamento 4.2, chiarendo che la limitazione o, se vogliamo, la riserva a favore di quelle aziende di minori dimensioni finanziarie avvenga unicamente per la trasformazione di impianti per l'uso e non per la realizzazione di impianti di produzione delle miscele acqua-carbone. In tal modo basterebbe che all'emendamento 4.2 dopo le parole: «comma 3» si aggiungessero le altre: «per la trasformazione di impianti per l'uso delle miscele combustibili acqua-carbone», poi il testo continuerebbe con «sono riservati alle piccole e medie imprese...» individuate con i parametri indicati ed illustrati dal senatore Urbani.

Si tratta di una proposta intesa a chiarire la volontà del Parlamento. Mi si consenta di

affermare la non inutilità dell'emendamento 4.1 quando ha ben distinto tra la trasformazione di impianti per utilizzare le miscele acqua-carbone e la costruzione di impianti per produrre miscele acqua-carbone che sono di notevoli dimensioni, e da cui non possono essere escluse le imprese a partecipazione statale, le uniche ad essersi impegnate in questo periodo.

Vorrei, per maggiore chiarezza, dare lettura della modifica all'emendamento 4.2, che pertanto risulta così riformulato: «I benefici di cui al comma 3, per la trasformazione di impianti per l'uso delle miscele combustibili acqua-carbone, sono riservati alle piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675».

URBANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URBANI. Signor Presidente, su questo vorrei un chiarimento.

Dal lungo dibattito che si è svolto finora mi è sembrato di capire che eravamo d'ac-

cordo sul fatto che dovessero essere escluse le aziende che costruiscono impianti di acqua-carbone o fanno progetti di realizzazione di tali impianti. Se l'emendamento — che tuttavia non ho ben compreso nel suo significato recondito — mantiene questo punto, allora non abbiamo obiezioni da fare. Siamo d'accordo invece, per l'uso, che anche una grande azienda che vuole cambiare i propri impianti utilizzando, invece del petrolio, acqua e carbone, è giusto che riceva il contributo, perchè questo va nella direzione dell'incentivazione del risparmio energetico e del miglior uso dell'energia.

Ma se, ad esempio, si tratta dell'Agip o di un'altra grande azienda che vuole introdursi nel mercato degli impianti, allora potrebbe apparire scandaloso, dati i bilanci dell'Agip e la rendita metanifera, la rendita petrolifera, che oggi è particolarmente cospicua, dare a queste grandi aziende la possibilità di usufruire dei benefici previsti in una normativa rivolta alla piccola e media industria. Vorrei capire insomma, se la proposta del relatore e del Governo è conforme a questa posizione e in tal caso — ripeto — non abbiamo obiezioni da fare; in caso diverso, tutto il discorso che abbiamo fatto salterebbe in quanto rientrerebbero l'Agip e tutte le altre grandi imprese nella possibilità di avere le facilitazioni.

Per questo vorrei un chiarimento su questo punto: può darsi infatti che siamo d'accordo pienamente ma potremmo anche essere in disaccordo totale. Credo che l'eventuale equivoco vada chiarito.

PRESIDENTE. Senatore Vettori, vuole fornire il chiarimento richiesto dal senatore Urbani?

VETTORI, *relatore*. Signor Presidente, mi sembrava di essere stato chiaro. Il guaio è che siamo su due posizioni totalmente differenti, e intendo ancora chiarirne le ragioni.

Infatti, attualmente, non esiste un commercio di impianti ma la costruzione di impianti che forniscono la miscela acqua-carbone a terzi utilizzatori. Questi ultimi non si impegnano a fare la trasformazione se qualcuno fornisce la miscela e viceversa, se sono già di dimensioni tali da avere un'economia

di processo, la producono in proprio. Però, in questo momento in cui il petrolio si regala — perchè con 9.000 calorie a 89.000 lire a tonnellata l'olio combustibile costa la metà del carbone — se non indichiamo la strada del carbone ogni misura è inutile.

E in questo senso, se la mia proposta di modifica dell'emendamento 4.2, del tutto personale e che avrebbe bisogno di due mattinate per una spiegazione tecnica, non viene accettata, potrei ritirarla, lasciando inalterata la formulazione originaria dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sull'emendamento 4.2, così come è stato testè riformulato dal relatore.

* ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il Governo ha già chiarito la sua posizione sul complesso, sul metodo e sul merito riguardo al comma 6 dell'articolo 4. Il Governo ha concluso, in modo spero motivato, rimettendosi all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento 4.2. E lo stesso dichiara per quanto riguarda la nuova formulazione proposta dal relatore, che è sicuramente migliorativa, dal punto di vista del Governo, rispetto al testo dell'emendamento proposto alla normativa elaborata dalla Commissione. Quindi la posizione del Governo, negli aspetti globali, metodologici e di merito, è stata chiarita in precedenza e a quelle dichiarazioni mi richiamo. Ripeto che, anche per quanto riguarda la proposta di modifica, il Governo si rimette alla valutazione dell'Assemblea.

VETTORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETTORI, *relatore*. Signor Presidente, come ho in qualche modo anticipato, non essendoci la possibilità di un chiarimento sul punto specifico, rinuncio alla proposta di modifica e quindi propongo al voto dell'Assemblea l'emendamento 4.2 nel testo originario.

URBANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URBANI. Signor Presidente, prendo atto — e ringrazio il relatore — del fatto che, rendendosi conto di tutte le circostanze che hanno portato a questa soluzione, il relatore ritira la sua proposta di modifica e mantiene l'emendamento nella sua forma originaria che ci pare del tutto accettabile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 5.

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988, in riferimento al capitolo 7710 è autorizzata la spesa di 1 miliardo di lire.

2. Le somme di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non impegnate in ciascun esercizio, sono destinate alla realizzazione dei fini di cui al primo comma dello stesso articolo.

È approvato.

Art. 6.

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988, in riferimento al capitolo 7711 è autorizzata la spesa di 1 miliardo di lire, destinata all'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica a batteria o

con trazione mista, elettrica o tradizionale, per la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento del costo del veicolo o dell'impianto.

2. All'articolo 13, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, dopo le parole: « in conto capitale », sono inserite le seguenti: « agli enti pubblici e » e, dopo le parole: « con trazione mista elettrica e tradizionale », sono soppresse le seguenti: « di costruzione nazionale ».

3. All'articolo 13, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono altresì soppresse le parole: « dei comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti ».

È approvato.

Art. 7.

1. In riferimento al capitolo 7713 è autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1985, di 5 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1986, di 10 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1987 e di 13 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1988.

2. Le regioni compiono gli atti di propria competenza in ordine alle concessioni di derivazione idroelettrica o all'autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere, da rilasciare ai soggetti richiedenti entro sei mesi dalla data di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle domande di richiesta dei contributi di cui all'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

È approvato.

Art. 8.

1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 6, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi sul canone di *leasing* di impianti e macchinari di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 6, nella misura massima del 25 per cento del costo globale del *leasing* e sino ad un massimo di 15 milio-

ni per ciascuno degli interventi di cui ai numeri suddetti.

2. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 8, primo e quarto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi sul canone di *leasing* di impianti e macchinari, ammissibili alle agevolazioni di cui al predetto articolo, nella misura massima del 20 per cento del suddetto canone e con il limite di 500 milioni.

3. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 12, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi sul canone di *leasing* di impianti e macchinari, ammissibili alle agevolazioni di cui al predetto articolo, pari al 40 per cento del suddetto canone, elevabile fino al 50 per cento, per le cooperative.

4. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 10, terzo e quarto comma, dall'articolo 13, terzo comma, e dall'articolo 14, quarto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi sul canone di *leasing* di impianti e macchinari, ammissibili alle agevolazioni di cui ai predetti articoli, nella misura massima rispettiva del 25 per cento, del 30 per cento e del 25 per cento del costo globale del *leasing*.

5. Ad ogni richiesta di contributo per iniziative finanziate in *leasing* deve essere allegata una convenzione tra le parti conforme alla convenzione tipo approvata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Dei contributi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, ed alla presente legge possono essere erogate anticipazioni nella misura massima del 20 per cento dell'ammontare del contributo concesso, anche prima dell'inizio dell'esecuzione delle opere ammesse al contributo, se garantite da polizze fidejussorie, bancarie o assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati e accettate dall'ente erogante.

7. I contributi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, ed alla presente legge sono ero-

gabili per stati di avanzamento dei lavori, su richiesta degli interessati e sulla base di spese documentate, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalla regione interessata, ciascuno per gli atti di propria competenza. In ogni caso l'erogazione del contributo relativo al primo stato di avanzamento dei lavori deve tener conto dell'eventuale anticipazione concessa ai sensi del comma 6.

8. Le spese sostenute possono essere documentate anche mediante elenchi notarili di fatture o elaborati meccanografici di contabilità industriali.

9. Alle verifiche e agli accertamenti in ordine alla progettazione, alla realizzazione e al regolare esercizio di impianti che usufruiscono di contributi erogati ai sensi degli articoli 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, si provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 10 marzo 1986, n. 61.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

«1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 6, terzo comma, dall'articolo 8, primo e quarto comma, dall'articolo 10, terzo e quarto comma, dall'articolo 12, quarto comma della legge 29 maggio 1982, n. 308 per le operazioni di locazione finanziaria di impianti e macchinari, ammissibili alle agevolazioni di cui ai predetti articoli, possono essere concessi in favore dell'utilizzatore contributi nelle misure massime indicate nei predetti articoli avendo riguardo al costo del bene al netto dell'IVA.

2. La richiesta di contributo relativa ad operazioni di locazione finanziaria va inoltrata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o alla regione interessata, ciascuno per gli atti di propria competenza, tramite una società di locazione finanziaria che abbia stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con la regione competente, nella quale vengono determi-

nati i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi.

3. Possono stipulare la suddetta convenzione le società che esercitano direttamente in via continuativa e prevalente attività di locazione finanziaria e che abbiano un capitale sociale interamente versato non inferiore a lire due miliardi».

8.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

« ... Le spese sostenute sono documentate con copie conformi delle fatture e degli altri titoli di spesa ed in alternativa possono essere documentate con elenchi di fatture e di altri titoli di spesa corredati da un'attestazione notarile, che ne dichiara la conformità ai documenti originali e fiscalmente regolari, oppure da una dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata, per quelle imprese che abbiano il collegio sindacale, dal Presidente di quest'ultimo, attestante che:

a) le spese esposte riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti relativi all'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni;

b) le fatture e gli altri titoli giustificativi di spesa sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati;

c) le ditte fornitrici non hanno acquisito nè acquisiranno sui macchinari, gli impianti e le attrezzature da esse forniti alcun diritto di prelazione, privilegio e patto di riservato dominio;

d) i materiali, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.

... Sono altresì ammessi, a documentazione delle spese sostenute, elaborati meccanografici di contabilità aziendale, sempre che gli stessi contengano precisi riferimenti idonei a risalire alla natura delle spese e delle loro componenti tecniche ed economiche, corredati da una dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata dal rappresentante legale dell'impresa e controfirmata, per quelle imprese che abbiano il collegio sindacale, dal Pre-

sidente di quest'ultimo, attestante quanto più sopra indicato ai punti a), b), c) e d).

... In presenza di prestazioni relative agli impianti, attrezzature ed alle opere oggetto delle agevolazioni, eseguite con personale in forza all'impresa beneficiaria e/o con prelievi di materiali da magazzino potrà essere fornita una ulteriore dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante controfirmata, per quelle imprese che abbiano il collegio sindacale, dal Presidente di quest'ultimo attestante che trattasi di costi effettivamente sostenuti per l'iniziativa oggetto della domanda di agevolazione.

... Il Ministro dell'industria nel definire l'ammontare del contributo tiene conto delle spese generali e degli imprevisti per una quota pari al 10 per cento dell'investimento riconosciuto ammissibile.

... Le disposizioni di cui ai precedenti commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater si applicano a tutte le domande di contributo presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308 e della presente legge per le quali, alla data di entrata in vigore di quest'ultima, non sia ancora intervenuta l'erogazione a saldo».

8.1

BUFFONI, CASSOLA

Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 8.1 si intende decaduto.

VETTORI, *relatore*. Lo faccio mio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare gli emendamenti 8.2 e 8.1.

VETTORI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 8.2 propone di sostituire i cinque commi del testo della Camera con i quali si è concessa la possibilità di finanziare questi impianti di risparmio energetico attraverso forme di locazione finanziaria impropriamente chiamate *leasing*. L'applicazione, secondo il parere dei tecnici, fatto proprio dal relatore, della formulazione della Camera, diventa difficile e pertanto è stata semplificata la stesura per ragioni squisitamente tecniche riducendo i cinque commi a tre.

Il relatore si rende conto di fare a questo proposito una specie di richiesta di fiducia sulla sostanza delle cose con la precisazione che le operazioni di *leasing* che chiamiamo locazione finanziaria in Italia non sono regolamentate. Tentiamo perciò di qualificare le aziende stabilendo nel terzo comma che abbiano un capitale non inferiore a due miliardi, mentre per il resto si afferma che la stessa incentivazione va attuata nella misura massima prevista per il conto capitale sia per le operazioni delegate alle regioni sia per quelle di gestione centralizzata a livello ministeriale.

Avendo fatto mio l'emendamento presentato dai senatori Buffoni e Cassola, desidero precisare che all'articolo 8 viene sostituito il comma ottavo soltanto con il primo capoverso dello stampato a pagina 3 e con l'ultimo capoverso di pagina 4, opportunamente sistemato in sede di coordinamento, in quantochè fa riferimento ai commi 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* che vengono totalmente a cadere. Rimane solo la sostituzione del comma 8 con il primo comma dell'emendamento 8.1, presentato dai senatori Buffoni e Cassola, che il relatore fa proprio unitamente all'ultimo comma dello stesso emendamento.

PRESIDENTE. Lei dunque, onorevole relatore, dell'emendamento 8.1 fa sua la prima parte, fermandosi alla lettera *d*). E fa ancora suo l'ultimo comma di tale emendamento che però verrebbe modificato in tal senso: «Le disposizioni di cui al precedente comma 8 si applicano...». I commi centrali verrebbero a cadere.

VETTORI, *relatore*. Sì, è esattamente così. Poichè questa mia attuale proposta costituisce una novità emersa qui in Aula, mi permetto di aggiungere, a chiarimento dei pochi colleghi che seguono queste cose, che in fase di applicazione di alcune normative sono nate delle difficoltà che hanno richiesto delle precisazioni. Mentre però mi trovo d'accordo per quanto concerne le procedure di accettazione della documentazione, non sono invece d'accordo sul resto che qui veniva articolato con delle forfettizzazioni che non ritengo siano accettabili in una legislazione e che,

semmai, debbono venir lasciate alla discrezionalità governativa.

Per quanto riguarda infine l'ultimo capoverso credo che, qualora esistano le documentazioni previste dal primo comma dell'emendamento 8.1, esse vadano applicate a certe pratiche che hanno difficoltà di documentazione e che hanno bisogno di venire sbloccate.

URBANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URBANI. Signor Presidente non ho compreso la reale portata della formulazione emersa qui in Aula dell'emendamento 8.1 ed in proposito vorrei alcuni chiarimenti. Non vorrei infatti che queste precisazioni procedurali, mi dica il relatore se sbaglio, che si riferiscono a pratiche già *in itinere* con la vecchia legge e che sbloccherebbero certe difficoltà procedurali, si traducano in sostanza, anche esse, in un vestito eccessivamente preconfezionato.

In considerazione di ciò, fin quando non ci saranno precisazioni ulteriori, esprimo per il nostro Gruppo l'orientamento di astenersi.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, già in sede di replica alla discussione generale, su richiesta della Presidenza, ho espresso il mio parere sui diversi emendamenti presentati. Tale parere non posso che confermare: il Governo si rimette all'Assemblea sia per quanto attiene l'emendamento 8.1 nella formulazione ridotta proposta dal relatore sia per quanto attiene l'emendamento 8.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Buffoni e Cassola e fatto proprio dal relatore, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 9.

L'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. — *Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili.* — 1. Il CIPE, su domanda della regione, può autorizzare la regione stessa a trasferire le somme ad essa assegnate ad altro capitolo del proprio bilancio, purchè comprese tra quelle di cui agli articoli 6, 8 e 12 della presente legge.

2. Le somme originariamente assegnate per gli esercizi finanziari 1982 e 1983, non impegnate dalle regioni nell'esercizio 1985, nonché, per gli esercizi 1986, 1987 e 1988, le somme non impegnate dalle regioni nell'esercizio successivo a quello di competenza, sono riversate dalle regioni stesse, entro il successivo mese di febbraio, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, denominato "Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili".

È approvato.

Art. 10.

Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ripartisce tra le regioni le risorse del « Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili » di cui all'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, come sostituito dal-

l'articolo 9 della presente legge, secondo i criteri indicati nell'ultimo comma del precedente articolo 2.

È approvato.

Art. 11.

1. Fra aziende consociate appartenenti al medesimo gruppo industriale e all'interno di forme associative fra imprese limitrofe autoproduttrici è consentita la circolazione dell'energia termica ed elettrica prodotta.

2. L'energia elettrica prodotta in eccedenza al fabbisogno complessivo delle imprese associate deve essere venduta all'ENEL, così come previsto all'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

3. L'energia termica può essere ceduta a terzi sulla base di una convenzione conforme ad una convenzione tipo approvata con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il prezzo massimo dell'energia termica ceduta è fissato dal CIP, tenuto conto dei costi dei combustibili, del tipo e delle caratteristiche delle utenze.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire la parola: «aziende» con l'altra: «imprese».

11.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

VETTORI, *relatore.* Signor Presidente, si tratta di una questione formale, ossia di mantenere la dizione «imprese» al posto di «aziende».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo dichiara parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

1. È fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ed agli enti locali, di intervenire su tutto il loro patrimonio immobiliare per realizzare un contenimento dei consumi energetici.

2. Al fine di ottenere la garanzia di un razionale ed economico ritorno degli investimenti ed il contenimento dei costi di gestione, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli enti locali possono stipulare convenzioni con imprese qualificate che s'impegnino a fornire calore con una gestione integrata pluriennale dei servizi tecnologici.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire la parola: «convenzioni», con le altre: «contratti secondo le procedure previste dalle vigenti normative sugli appalti».

12.1 CUMINETTI, ADIS, GALLO, ALIVERTI,
POSTAL, CENGARLE, DEGOLA,
GIUST

Stante l'assenza dei presentatori lo dichiaro decaduto.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SIGNORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORINO. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, forse non ce ne siamo accorti ma questa era la discussione di un provvedimento che avrebbe dovuto avere un'importanza centrale per l'attuazione del Piano energetico nazionale. Esso riguardava infatti la assoluta priorità, definita dal Parlamento, relativa alla nostra politica energetica: mi riferisco all'uso razionale dell'energia ed al risparmio energetico.

A questo punto vorrei chiedere al sottosegretario Orsini a quale logica risponda l'accettazione da parte del Governo degli indirizzi formulati dal Parlamento, come l'ordine del giorno accolto dal Governo in occasione del dibattito di pochi mesi fa sull'aggiornamento del Piano energetico nazionale. Infatti quell'indirizzo, che si riferiva proprio all'oggetto della legge n. 308 che noi andiamo a modificare, riguardava la necessità di assegnare la priorità reale, quindi come scelta di obiettivi e come ripartizione di risorse, nonché come modifiche legislative, al risparmio energetico. Devo dire che, come capita qualche volta, quando il Senato vuole fare presto finisce col fare quasi nulla. Anche questo provvedimento si è trascinato per mesi ed alla fine si è deciso di approvarlo così come è pervenuto dalla Camera dei deputati, anche perchè non esistono seri motivi per opporsi ad un rifinanziamento della legge n. 308; si è fatto solo qualche piccolo aggiustamento, come quelli a cui avete assistito nel corso di questa mattinata. In questo modo non si è fatto nulla: abbiamo rifinanziato la legge n. 308, lasciando in piedi un meccanismo che ha già fallito.

Nonostante quello che può dire il sottosegretario Orsini, in base alle informazioni che lui stesso ha fornito alla Commissione di merito, posso dire che la legge prima citata non ha funzionato nè a livello centrale nè a livello periferico.

Per quanto riguarda il livello periferico vorrei citare brevemente alcune cifre significative. In riferimento ad uno degli articoli della legge n. 308, vi sono alcune regioni che hanno utilizzato quasi completamente i fondi loro assegnati, sulla base di un'iniziativa piuttosto diffusa degli imprenditori, dei cit-

tadini e così via. Ad esempio l'Emilia Romagna ha avuto 14.000 domande in riferimento al solo articolo 6 della legge n. 308; nel Veneto ci sono state 4.600 domande, in Piemonte 3.900 domande e così via. Il Lazio — si badi — ha avuto 26 domande. Questo a mio parere segnala una necessità a cui il provvedimento in discussione non risponde minimamente. Questo è un settore, infatti, che resta indefinito quanto a lineamenti di politica energetica e che resta gravemente carente quanto a risorse destinate. Tuttavia, si tratta di un settore che ha bisogno soprattutto di un centro di raccordo, di un punto di riferimento a livello istituzionale, altrimenti si arriva a situazioni di questo tipo che sono veramente strane, per cui a quattro anni dall'approvazione della legge n. 308 noi abbiamo avuto delle erogazioni del tutto insignificanti.

Questo è un punto principale dei nostri piani energetici.

La Commissione ha stabilito che bisognava procedere in fretta e che quindi non bisognava tentare di inserire una qualche norma che rispondesse a queste carenze.

Io ritengo che questo sia un modo di procedere criticabile e che non risolve assolutamente alcun problema; invece conferma la prassi tradizionale di non far nulla per quanto riguarda il problema energetico del nostro paese né sul nucleare, né tanto meno in altre direzioni su cui il Parlamento si pronuncia con chiarezza.

Per questi motivi la mia dichiarazione di voto è un po' anomala, perchè più che una dichiarazione di voto si tratta di una dichiarazione di non voto, ma credo che in questo senso sia abbastanza confacente all'assenza di un'adeguata discussione sui problemi reali che il risparmio energetico doveva sollevare e a cui noi dovevamo fornire una risposta precisa.

VETTORI, *relatore*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETTORI, *relatore*. Signor Presidente, abbandonando il banco della Commissione,

vorrei fare una dichiarazione di voto sintetizzandola brevemente.

La funzione della legge n. 308 del 1982 era quella di indicare la strada del risparmio energetico e di sostenere chi si rivolgeva ad energie alternative o rinnovabili. Essa ha avuto un difficile avvio per le ragioni e i dati che hanno riferito sia il rappresentante del Governo che il senatore Signorino. Non dobbiamo interrompere questo cammino, perchè oggi la tentazione di lasciar fare al petrolio ed al dollaro — che d'altra parte vanno giù a picco! — è troppo forte. Questa deve essere l'indicazione precisa che deve provenire da questa Aula.

Mi si consenta poi di tentare di dissolvere in questa materia i reciproci sospetti che una parte voglia favorire un settore invece che un altro: in materia di energia non si possono assumere posizioni di carattere fazioso, oppure di carattere settoriale! È un problema che riguarda ciascuno di noi ed il nostro paese non ha certamente risorse proprie. Di conseguenza, bisogna che su questi punti fondamentali si proceda in maniera unitaria, anche se io sarei più portato a dire comunitaria, perchè è un problema che non tocca solo l'Italia. Dico ciò con un'osservazione semipolemica per non avere, ad esempio, fatto proprio l'emendamento presentato al secondo comma dell'articolo 12 del provvedimento legislativo oggi al nostro esame. Non avendo il Presidente avuto occasione di chiedere al relatore il parere su tale emendamento — che è stato dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti — io ritengo di dover dire come chiarimento del nostro atteggiamento nei confronti del problema energetico che l'articolo 12 non innova e non deve innovare in materia di rapporti con la pubblica amministrazione, mentre ha e deve avere lo scopo di stimolare il risparmio energetico specialmente nel settore edilizio e della pubblica amministrazione, ricorrendo a prestazioni qualificate esistenti e future. Comunque, la precisazione contenuta nell'emendamento all'articolo 12 sarebbe stata egualmente ritenuta dal relatore superflua, perchè si tratta di prestazioni che possono essere diverse o nuove rispetto ad appalti tradizionali, ma quello che si dovrebbe ten-

tare di confermare in questa sede è la procedura cautelativa nei confronti della pubblica amministrazione, indicando sostanzialmente e contemporaneamente per lo sviluppo tecnologico complessivo l'opportunità di una più larga emulazione o concorrenza tecnologica al posto di una semplice valutazione di interesse o di interessi di parti o di settore.

Con questo richiamo all'importanza del tema dell'energia che sembra sia stato in questa fase affrontato in sordina, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana dichiaro il voto favorevole al disegno di legge n. 1483.

URBANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URBANI. Signor Presidente, prendo la parola per confermare il mio voto favorevole, dopo l'esito del dibattito. Desidero però esprimere due sole osservazioni. Concordiamo in modo particolare con l'affermazione del relatore relativa alla necessità che in questa materia — ma ciò vale per tutte le materie — è opportuna la massima trasparenza perchè quando si tratta di incentivi vi è la necessità di evitare provvedimenti troppo mirati. Se vi sono delle esigenze, queste possono essere affrontate con una forma di legislazione generale, che però non abbia l'aspetto, lo ripeto, di alcuni vestiti confezionati.

La seconda osservazione riguarda l'attendibilità dell'impegno del Governo che dal voto positivo dell'Assemblea sull'ordine del giorno che abbiamo presentato deve trarre uno stimolo a rafforzare l'azione in questa specifica direzione.

Prendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, che ritiene pienamente valide le informazioni che sono state fornite alla Camera e al Senato circa l'*iter* e i risultati della legge n. 308. Mettendo per un momento da parte la diversità di opinioni su questo punto, dato che per fare la nuova legge è quanto meno necessario un ulteriore approfondimento della conoscenza, anche in ordine ai risultati ottenuti circa il risparmio che si è

realizzato e circa la quantità di energie alternative che sono state messe in movimento, nel riconfermare il mio voto positivo, desidero chiedere al Governo che quanto meno sia svolta dal Governo stesso una indagine approfondita in questa materia, in modo che quando giungerà al nostro esame il progetto di legge vi sia il supporto di una sufficiente informazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Disegni di legge, assegnazione .

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente

alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» (1871), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 6^a, della 7^a, della 11^a, della 12^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CONSOLI, *segretario:*

DE TOFFOL, CASCIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che la commercializzazione della carne di coniglio ha subito in questi ultimi periodi una forte contrazione;

che i prezzi si sono ridotti ad un valore di lire 1.800-2.100 al chilogrammo, rispetto ad un costo di produzione di lire 2.700 al chilogrammo;

che, nonostante questa crisi di mercato, sulla quale pesano anche situazioni contingenti, le importazioni dall'estero di carne di coniglio congelata, nonché di animali vivi della stessa specie destinati alla macellazione, continuano;

che tutto ciò sta determinando una grave crisi nel comparto cunicolo ed un danno rilevante ai redditi dei cunicoltori italiani,

gli interroganti chiedono al Governo di sapere:

se non intenda operare con forme adeguate per ridare una immagine positiva alla carne di coniglio di produzione nazionale;

se non ravveda l'opportunità di limitare, almeno temporaneamente, l'importazione dall'estero di carne di coniglio, nonché di animali vivi della stessa specie destinati alla macellazione.

(4-03101)

VETTORI, POSTAL, KESSLER. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

quali ragioni, in aggiunta a quelle prevedibili di natura finanziaria, impediscano la rivalutazione delle pensioni a favore delle casalinghe, in analogia a quanto riconosciuto a tutti gli altri lavoratori pensionati;

se siano previsti provvedimenti a breve termine per la rivalutazione delle pensioni alle casalinghe, disposte con la legge 5 marzo 1963, n. 389.

(4-03102)

BOLDRINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se per la commissione italiana di storia militare è stato elaborato lo statuto già da tempo promesso e quali siano gli atti concreti per la sua attuazione, data l'impor-

tanza che assume la stessa commissione per i compiti prestabiliti.

(4-03103)

BOLDRINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali misure intenda prendere per l'attuazione del programma esecutivo delle opere marittime, previsto dalla legge 10 dicembre 1980, n. 845 (protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza), considerato che lo stesso Ministro aveva assicurato il proprio interessamento e si era impegnato a fare iniziare i lavori per la difesa del mare nel più breve tempo possibile.

La gravissima e drammatica situazione del litorale, dopo la mareggiata di qualche mese fa, ancora una volta sollecita l'inizio di lavori che sono, dopo ben cinque anni, ritenuti vitali per la sopravvivenza della costa interessata.

(4-03104)

Ordine del giorno per la seduta di martedì 1° luglio 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 1° luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

- I. Interpellanze.
- II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 11,45).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO
VICE SEGRETARIO GENERALE
Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari